

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1966

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ABBRUZZESE: Trattamento giuridico-economico dei dipendenti del consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla. (16366)	8528	CRUCIANI: Riliquidazione straordinario ai professori. (18265) 8539
ABBRUZZESE: Tariffe pullman del Comiliter da Napoli allo stabilimento balneare di Capo Miseno. (18245)	8529	DAL CANTON MARIA PIA: Proroga appalti militari alle vedove di caposarti e capocalzolai. (18644) 8539
ABBRUZZESE: Promozioni ad archivista nel Ministero difesa. (18594)	8529	DEGAN: Danni a fondi agricoli di Malcontenta (Venezia) provocati da stabilimenti industriali. (11656) 8540
ALPINO: Investimenti all'estero di aziende a partecipazione statale. (9325)	8530	DE LEONARDIS: Mercato dei pomodori. (17941) 8540
BERNETIC MARIA: Edificio per liceo ed istituto commerciale con lingua di insegnamento slovena a Trieste. (8615)	8530	DELFINO: Prezzo delle patate prodotte nella zona del Fucino. (17992) 8542
BERTÈ: Iscrizioni al liceo artistico di Brera a Milano. (18144)	8531	DELLA BRIOTTA: Distacco presso uffici periferici di dipendenti da enti locali. (19049) 8542
BIGNARDI: Esportazione di prodotti ortofrutticoli. (18321)	8531	DE LORENZO: Produzione e vendita del « regolo medico-terapeutico ». (17730) 8542
BONEA: Riconferma presso la stessa scuola di docenti della nuova scuola media. (16907)	8532	DE PASQUALE: Assegni di imbarco al personale della marina militare. (18852) 8542
BONEA: Provvidenze per danni da maltempo agli olivicoltori di Ceglie Messapico (Brindisi). (17967)	8532	FINOCCHIARO: Validità laurea in medicina per insegnamento osservazioni scientifiche. (3208) 8543
BOZZI: Trattenimento in servizio di sanitari ultrasettantenni presso gli Ospedali riuniti di Roma. (18034)	8533	FIUMANÒ: Comunicazioni telefoniche nella zona di Canolo (Reggio Calabria). (18190) 8543
CALASSO: Contributi di bonifica concessi ad alcune ditte leccesi. (17057)	8533	FRANCHI: Assegno temporaneo agli insegnanti di scuola media in Eritrea. (17987) 8543
CALVARESÌ: Restauro Palazzo dei capitani di Ascoli Piceno. (18615)	8534	GAGLIARDI: Licenziamento di personale femminile nella compagnia di assicurazione La Milano. (17724) 8544
CAPRARA: Licenziamento di due lavoratori dalla FMI Mecfond di Napoli. (17891)	8535	GIOMO: Iscrizioni al liceo artistico di Brera a Milano. (12833) 8544
CERAVOLO: Contratto ai lavoratori della centrale termoelettrica di Vallegrande (La Spezia). (18490)	8535	GUIDI: Magistrato alla pretura di Amelia (TERNI) (18234) 8545
CINCIARI RODANO MARIA LISA: Cessione al governo belga della villa Panphili di Roma. (12156)	8536	ISGRÒ: Situazione economico-sociale della zona di Torpè (Nuoro). (17834) 8545
COCCIA: Allagamenti nella piana di Cittaducale (Rieti). (14677)	8537	JACOMETTI: Crisi nello stabilimento Valle Ticino di Cerano (Novara). (18131) 8546
CRUCIANIG Assegni speciali e miglioramento pensioni degli invalidi per servizio. (17557 e 17559)	8538	MANNIRONI: Indennizzi ai titolari di piccole aziende elettriche nazionalizzate. (18697) 8546
CRUCIANI: Corso di laurea in lingue e letterature straniere nella università di Perugia. (19264)	8539	MARCHESI: Appalto servizi trasporto merci delle aziende IRI. (18654) 8547
		MAULINI: Soppressione posto di insegnante elementare a Gravellona Toce (Novara). (18093) 8547

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1966

	PAG.
MONASTERIO: Provvidenze per danni da maltempo in agro di Ceglie Messapico (Brindisi). (18078)	8548
MONTANTI: Ripetitore TV di Erice (Trapani). (17933)	8549
NICOLETTO: Scuole elementari e medie a Capriolo (Brescia). (17926)	8549
PALAZZOLO: Esami di abilitazione all'insegnamento della scuola media. (17687)	8550
PEDINI: Finanziamenti del FEOGA e programmi agricoli nazionali. (4354, già orale)	8550
PEZZINO: Ricorso dell'insegnante Fresta Seminara Santa al provveditore agli studi di Catania. (17390)	8550
PINTUS: Serbatoi urbani dell'acquedotto del Bidighinzu (Sassari). (18403)	8551
PINTUS: Approvvigionamento idrico in provincia di Cagliari. (18422)	8552
PREARO: Mercato del vino nell'ambito del MEC. (18612)	8552
RAFFAELLI: Approvvigionamento elettrico di Collano di Pisa. (18233)	8553
ROBERTI: Validità laurea in lingue straniere nel conferimento delle supplenze. (14971)	8553
ROMANO: Rete fognante a Napoli. (18417)	8554
SCARPA: Fornitura di riso all'India. (18436)	8555
SEMERARO: Ponte provvisorio a Punta Penne in Taranto. (18175)	8557
SERVELLO: Assegno ai congiunti di decorati di medaglia d'oro. (18259)	8557
URSO: Teleselezione nelle Puglie. (18150)	8558

ABRUZZESE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'anormale trattamento economico, giuridico e normativo a cui sono soggetti i dipendenti Napoli e Volla, che si ritengono danneggiati per l'applicazione restrittiva del contratto del consorzio di bonifica delle paludi tratto nazionale collettivo di lavoro stipulato il 9 febbraio 1963.

Questi lavoratori non conoscono con esattezza le loro competenze in quanto non viene rilasciato ad essi alcun foglio paga e nei loro confronti si verificano i fatti più illogici; per esempio, alcuni dipendenti considerati salariati fissi dopo 15 anni di servizio sono passati a salariati giornalieri pur non essendosi verificate interruzioni di servizio.

L'interrogante chiede, a tutela dei lavoratori, di accertare ed indagare se vi siano irregolarità e faziosità amministrative da parte del consorzio; di conoscere quali eventuali provvedimenti si intendano adottare, e se si sia a conoscenza del fatto che alcuni dirigenti

dell'ente di bonifica, pur avendo superato il limite di età (70 anni), restano ancora in carica e per quali particolari circostanze. (16366)

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla, per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione delle opere pubbliche di bonifica del comprensorio, si avvale attualmente dell'opera di dieci operai, dei quali tre con rapporto che si protrae da tempo anteriore al 1° novembre 1959 e sette con rapporto istituito in epoca successiva a tale data.

Si tratta di manovali, comuni e qualificati, i quali provvedono alla pulizia superficiale della canalizzazione, alla rimozione dei saltuari interrimenti, al ricavamento periodico dei colatori e delle vasche di chiarificazione nonché, ove occorra, alla riparazione delle opere d'arte; lavori ed interventi che, non essendo suscettibili di esatta valutazione meglio si prestano all'esecuzione in amministrazione diretta.

Si tratta, nel caso in esame, di una bonifica a scolo naturale, che non chiede l'impiego di operai qualificati o specializzati — meccanici, elettricisti, magazzinieri, idrovoristi, custodi di centrali di sollevamento o di produzione di energia elettrica, escavatoristi, guardiafilii, ecc. — i quali possono essere inquadrati tra i dipendenti dei consorzi di bonifica, in base al contratto nazionale di lavoro SNEBI-SILBI.

Pur tuttavia, tra gli operai assunti anteriormente al 1° novembre 1959, si è cercato il convincimento di aver diritto ad una regolamentazione del proprio rapporto di lavoro secondo il predetto contratto collettivo ed al riconoscimento della qualifica di salariati fissi.

Nei confronti di detti operai viene invece applicato, alla data di assunzione, il contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'industria edilizia della provincia di Napoli, in base al quale essi beneficiano delle provvidenze INAM, INAIL ed INPS e, oltre alla indennità di contingenza, percepiscono le percentuali per ferie, gratifica natalizia, festività infrasettimanali, sospensioni di lavoro, premio di produzione e lavori in acqua.

Le competenze vengono stabilite, in base a liste quindicinali, in ragione delle ore di lavoro effettivamente prestato ed il consorzio, al fine di evitare ingiustificati malcontenti, ha ora disposto che la formalità dell'istituzione della busta-paga venga assolta per tutti gli operai in servizio.

Si aggiunge che, per il rispetto dell'autonomia di cui i consorzi di bonifica sono dotati, non si possono imporre ai predetti enti adempimenti in materia di funzionamento, specie quando, come nel caso in esame, le relative spese sono a carico dei proprietari consorziati che, per la manutenzione e l'esercizio delle opere, si avvalgono delle prestazioni di operai retribuiti con i proventi derivanti dalla riscossione dei ruoli di contribuzione.

Si precisa, inoltre, che il parere del Consiglio di Stato sulla possibilità di applicare a favore dei salariati — addetti in modo continuativo ed esclusivo all'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica — il contratto collettivo SNEBI-SILBI non è apparso risolutivo ai consorzi stessi, i quali hanno tuttavia convenuto sulla opportunità che le rappresentanze sindacali degli enti e dei prestatori d'opera procedano agli studi ed alle trattative necessarie per far luogo ad una normativa chiara che non dia adito a controverse.

Quanto alla permanenza in servizio di personale impiegatizio, che ha superato i limiti di età, il consorzio ha informato che tale situazione ha carattere di provvisorietà, in quanto sarà presto bandito un concorso per sostituire gli elementi da collocare successivamente in quiescenza.

Si assicura, comunque, che questo Ministero segue con vigile attenzione le questioni segnalate per una definitiva e soddisfacente soluzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

ABBRUZZESE. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere la destinazione dei fondi recuperati dal personale civile e militare dipendente dal Comiliter di Napoli il quale è costretto, per poter fruire dello stabilimento balneare militare di Capo Miseno, a servirsi del servizio di *pullmann* predisposto dall'amministrazione militare, pagando un importo pari a lire 500 giornaliere a persona, mentre, i comuni servizi pubblici corrispondenti hanno una tariffa pari a meno della metà dell'importo preteso dall'amministrazione. (18245)

RISPOSTA. — Il personale militare e civile dipendente dal Comiliter di Napoli non ha alcun obbligo di servirsi dei *pullmann* predisposti dallo stesso Comiliter per raggiungere lo stabilimento balneare di Capo Miseno. Infatti il predetto personale può anche recarsi con altri mezzi, di proprietà o pubblici,

pagando in tal caso una quota non comprensiva delle spese di trasporto.

Per coloro che chiedono di fruire dello stabilimento unitamente al servizio di *pullmann* le quote vanno da lire 350 a lire 450, a seconda della categoria di appartenenza, e sono comprensive, oltre che delle spese di trasporto anche di quelle di gestione (cabine, attrezzature varie, personale assunto *in loco*, ecc.) e di assicurazione per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante il viaggio, nello stabilimento o in mare.

Il carico delle spese sul personale che fruisce del servizio dipende dal fatto che la gestione degli stabilimenti balneari e di analoghe organizzazioni deve essere autosufficiente.

La tariffa applicata dai comuni servizi pubblici per ciascuna corsa di andata da Napoli a Capo Miseno e ritorno è di lire 400 a persona.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

ABBRUZZESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi della posticipazione della deliberazione del consiglio di amministrazione del personale civile del Ministero della difesa (esercito) del 30 marzo 1966; prorogata arbitrariamente al 30 giugno 1966 per le promozioni da applicato ad archivista (di quel personale che al 1° marzo 1966 aveva maturato l'anzianità prescritta ai sensi dell'articolo 184 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143).

Tale irregolarità, che il personale interessato ha avuto modo di riscontrare attraverso le comunicazioni della presidenza del consiglio di amministrazione, ha provocato grave malcontento tra tutto il personale che non riesce a comprendere i motivi di tale ingiustizia.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quale provvedimento riparatore si intende adottare. (18594)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, le promozioni derivanti dalla prima applicazione di detto decreto per i ruoli da unificare nella medesima carriera delle tre forze armate devono avere la medesima decorrenza, coincidente con quella di chiusura dell'ultimo consiglio

di amministrazione per gli scrutini di promozione alla stessa qualifica.

Poiché le promozioni cui l'interrogante si riferisce sono derivate dalla prima applicazione del decreto sopraindicato e sono state deliberate dal consiglio di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica rispettivamente in data 29 marzo, 7 aprile e 30 giugno 1966, la decorrenza è stata fissata per tutte, secondo legge, alla data di chiusura dell'ultimo consiglio (30 giugno 1966).

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

ALPINO, TROMBETTA E DEMARCHI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero.* — Per conoscere, anche in rapporto all'attuale situazione degli investimenti nell'interno del paese, i dati e gli importi per gli anni dal 1956 al 1964, complessivi e per singoli settori economici, sulle voci seguenti:

1) forniture di materiali e lavori che le aziende a partecipazione statale, in proprio o con altre aziende italiane o straniere, abbiano ultimato o abbiano in corso all'estero e che comportino concessioni di credito o comunque esposizioni finanziarie pluriennali;

2) investimenti che le aziende a partecipazione statale, in proprio o con aziende italiane o straniere, abbiano effettuato o stiano effettuando all'estero in attività di ricerca o sfruttamento minerario, di trasformazione, di trasporto e in ogni altra attività comportante immobilizzo o comunque esposizioni finanziarie pluriennali.

Si chiede pure di conoscere i dati, come sopra, sui nuovi impegni assunti o in corso di assunzione nel 1964, distinti per paesi beneficiari, e si chiede infine di conoscere se tutte le operazioni siano state specificatamente e preventivamente autorizzate dal Comitato dei ministri competente e dal Ministero delle partecipazioni statali. (9325)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dall'IRI e dall'ENI, si comunica quanto segue:

1) Il fatturato relativo alle « forniture all'estero di materiali e lavori » è ammontato, nel periodo 1956-1964 a 1.265 miliardi per le aziende manifatturiere dell'IRI e a 176,6 miliardi per quelle dell'ENI, operanti queste ultime nei settori della progettazione, perforazione, montaggio e della meccanica.

Non è, però, agevole precisare l'incidenza, sui citati fatturati, delle commesse con pagamento dilazionato, posta la diversità di

modalità di pagamento, adottata nelle varie operazioni. Comunque, dalle stime effettuate, tale incidenza risulta essere mediamente di un terzo del fatturato totale.

2) Circa gli investimenti all'estero si sottolinea che il gruppo IRI ha assunto partecipazioni in società per un totale di circa 13 miliardi di lire e precisamente 7,9 miliardi in società fornitrici di materie prime per la siderurgica e 4,8 miliardi in società commerciali ed industriali.

Il gruppo ENI, dal canto suo, ha assunto partecipazioni per circa 86 miliardi di lire e precisamente 35,4 miliardi in attività di distribuzione di prodotti petroliferi, 19,9 miliardi in attività di raffinazione, 19 miliardi in attività di ricerca e produzione mineraria e 11,1 miliardi nella costruzione di oleodotti.

Le attività del gruppo ENI hanno richiesto un investimento di 189,5 miliardi e precisamente 86,3 miliardi per partecipazioni azionarie e 103,2 per finanziamenti.

Infine, si precisa che tutte le predette operazioni sono state debitamente autorizzate.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BO.

BERNETIC MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato, e quali provvedimenti eventualmente abbia adottato in merito, del grave disagio al quale sono costretti gli allievi ed il personale insegnante dei licei, scientifico e classico, e dell'istituto tecnico commerciale con lingua d'insegnamento slovena di Trieste in conseguenza dei ritardi verificatisi nella costruzione dell'edificio destinato agli istituti scolastici in questione.

L'interrogante fa presente che la decisione di tale costruzione è stata presa nel 1957 e che il finanziamento relativo è stato incluso nei piani economici provinciali per il 1957-1958. La prima pietra dell'edificio venne posta nel 1961 e, dopo varie vicende, il completamento della costruzione e la possibilità di una sua utilizzazione venne annunciata per l'inizio del corrente anno scolastico. Contrariamente al previsto, invece, gli istituti scolastici suindicati sono stati ora, molto poco soddisfacentemente, sistemati in via provvisoria in un edificio che già ospita scuole di vario grado, mentre la loro definitiva sistemazione viene prevista appena per il marzo prossimo.

Sollecitando l'interessamento del ministro competente, l'interrogante fa presente che tale situazione ha determinato recentemente uno sciopero degli allievi ed ha suscitato vivo

malcontento nella popolazione slovena che in generale attribuisce molta importanza al funzionamento degli istituti scolastici e vede in questi ritardi una deplorable sottovalutazione da parte del Governo e degli enti locali della minoranza etnica. (8615)

RISPOSTA. — Il nuovo edificio per il liceo scientifico — con annessa sezione di liceo classico — e per l'istituto tecnico commerciale, con lingua d'insegnamento slovena, di Trieste è stato ultimato, per una parte, nell'aprile 1965, e totalmente nell'ottobre successivo. Le predette scuole sono state in esso definitivamente sistemate, la prima, dal 24 aprile 1965, la seconda dal 1° ottobre 1965.

La costruzione era stata ritardata per cause climatologiche e altre di forza maggiore, per motivi di ordine strettamente amministrativo e, soprattutto, per le varianti che, nel corso dei lavori, si era ritenuto opportuno apportare al progetto, su suggerimento dell'ufficio scolastico provinciale e dei capi d'istituto, per una più adeguata funzionalità dell'opera.

Il Ministro: GUI.

BERTÉ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di rimediare allo stato di disagio determinatosi a causa dell'avvenuto rifiuto di molte domande di iscrizione al liceo artistico di Brera in Milano.

L'interrogante — al quale risulta che siano state presentate 369 domande di iscrizione al primo corso di detto liceo artistico e che soltanto 165 di esse siano state accolte, secondo criteri stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione — chiede di conoscere se corrisponda al vero che il grave inconveniente sarebbe dovuto esclusivamente all'insufficienza di locali (il cui apprestamento compete al Ministero della pubblica istruzione) in quanto il personale docente e le attrezzature didattiche sarebbero adeguate a fare fronte alla richiesta. (18144)

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale ha messo a disposizione del liceo artistico di Brera un numero di aule che ha consentito di accogliere tutte le domande di iscrizione al primo anno che erano state presentate.

Per altro, per il liceo artistico di Brera e per la sezione staccata di Busto Arsizio non risultano inoltrate domande di contributo.

La richiesta di contributo sulla spesa di 100 milioni per la sezione staccata di Ber-

gamo, che non ha trovato accoglimento nel programma predisposto ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, sarà esaminata non appena diverranno operanti le nuove provvidenze in materia di edilizia scolastica.

Il Ministro: GUI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se, esaminato l'andamento degli scambi commerciali con alcuni paesi tradizionali esportatori in Italia di prodotti agricoli come la Polonia, la Grecia, la Spagna, la Jugoslavia, la Romania, ecc., si ritenga opportuno, nel rinnovamento dei trattati commerciali, tener presente in maniera particolare la possibilità di esportare in quei paesi nostri prodotti agricoli tipici, in maniera da realizzare, nei limiti del possibile, l'equilibrio nell'ambito dello stesso settore agricolo.

Si rileva infatti che l'importazione in Italia da taluni paesi è costituita per oltre due terzi, quando non addirittura per tre quarti, da prodotti agricoli, mentre all'esportazione verso gli stessi paesi, i prodotti della nostra terra partecipano talvolta in percentuali di solo il 5-10 per cento.

In particolare, l'interrogante, vista l'attuale eccessiva produzione di pere che hanno portato ad una notevole eccedenza del mercato italiano — la produzione viene stimata aggirarsi sui 12 milioni di quintali, rispetto ai 9-10 milioni degli ultimi anni ed ai 6-7 milioni del 1961-62 — chiede se si ritenga opportuno facilitare in ogni modo le esportazioni di questo prodotto verso alcuni almeno dei summenzionati paesi e verso altri nuovi mercati non tradizionali acquirenti di pere italiane, specialmente verso quelli che esportano sui nostri mercati prodotti agricoli.

L'interrogante sottolinea la necessità generale di cercare di dare un migliore assetto in genere alla nostra bilancia commerciale, favorendo le esportazioni dei prodotti ortofrutticoli italiani ed in particolare delle pere e delle mele. (18321)

RISPOSTA. — Giova innanzitutto precisare che lo squilibrio tra le esportazioni di prodotti agricoli, rilevato dall'interrogante nei confronti di taluni paesi, è fenomeno generale e naturale, essendo connesso con le caratteristiche congeniali alle varie economie.

Pertanto, se gli scambi dovessero effettuarsi fra prodotti industriali contro prodotti industriali e fra prodotti agricoli contro pro-

dotti agricoli, con ogni probabilità il commercio internazionale finirebbe con il ridursi a proporzioni modeste e, forse, anche per sterilirsi.

Ad ogni modo, si assicura che la necessità, prospettata dall'interrogante, di favorire in tutti i modi il collocamento della produzione eccedentaria di ortofrutticoli, data l'importanza che tale produzione riveste nel quadro della nostra economia, forma oggetto di assidua attenzione. Tale esigenza è tenuta presente nel caso di trattative internazionali, sia per il rinnovo di accordi già in atto, sia in occasione della stipulazione di nuovi accordi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

BONEA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno che gli insegnanti della nuova scuola media unificata vengano riconfermati presso la stessa scuola almeno per un triennio, valè a dire per il ciclo completo della scuola.

Ciò in considerazione del fatto che al termine del triennio gli insegnanti devono esprimere un giudizio sull'andamento culturale, sui ritmi dell'apprendimento, sullo sviluppo intellettuale di ogni singolo giovane.

Ovviamente se ogni anno gli insegnanti sono destinati in sedi diverse, è impossibile esprimere un giudizio obiettivo, né tanto meno possono valere, dal punto di vista pratico, i verbali contenenti giudizi espressi negli anni decorsi. (16907)

RISPOSTA. — Le disposizioni vigenti non prevedono per i docenti di ruolo la riconferma presso una stessa scuola almeno per un triennio, cioè fino al completamento di un ciclo didattico, potendo gli insegnanti interessati chiedere annualmente il trasferimento ad altra sede.

Per quanto riguarda i docenti incaricati, le relative nomine sono disciplinate dalla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Pertanto, allo stato della vigente legislazione, non si ritiene possibile aderire alla richiesta.

Il Ministro: GUI.

BONEA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se agli olivicoltori di Ceglie Messapico (Brindisi), danneggiati dalle bufere di neve del 1956, dalle gelate degli anni 1962 e 1963 e dall'attacco del liotripide, al punto che da un decennio ormai non raccolgono più frutto dagli oli-

veti che per qualche anno ancora non produrranno, siano state ridotte le imposte con il conseguente rinvio, previsto dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38; siano state prorogate le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio; siano state disposte a carico dello Stato irrorazioni per debellare il liotripide; siano stati concessi, in virtù della legge 23 maggio 1964, n. 404, contributi in conto capitale per i lavori di potatura e contributi per l'acquisto di fertilizzanti. (17967)

RISPOSTA. — Agli olivicoltori del comune di Ceglie Messapico, per i danni causati dagli impianti olivicoli dalle gelate del febbraio 1956, sono state accordate le seguenti provvidenze fiscali: la moderazione d'imposta prevista dall'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, disposta, per l'esercizio finanziario 1955-56, a favore di 297 olivicoltori; l'esenzione decennale, di cui alla legge 14 luglio 1934, n. 1091, della quale hanno usufruito due agricoltori; la maggiore rateazione in 60 bimestralità, prevista dall'articolo 10 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, per le imposte, sovrainposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario, dovuti per gli esercizi finanziari fino al 30 giugno 1959, della quale si è potuto giovare un olivicoltore.

Non è stato possibile, invece, adottare provvedimenti di sgravio fiscale a favore di olivicoltori della zona per i danni causati dalle avversità atmosferiche del 1962 e del 1963, perché dall'istruttoria svolta dalla competente amministrazione delle finanze non sono risultati elementi per l'applicazione delle disposizioni agevolative previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per quanto riguarda la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, è noto che la legge 25 luglio 1956, n. 838, prevede la possibilità che gli istituti ed enti di credito agrario vengano autorizzati ad accordare tale proroga, fino a 24 mesi, a favore delle aziende agricole ricadenti nelle zone delimitate con decreto da adottarsi da questo Ministero di concerto con quello del tesoro e che, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche abbiano sofferto un danno non inferiore al 40 per cento del prodotto lordo vendibile.

Dagli accertamenti di volta in volta effettuati dal competente ispettorato agrario di Brindisi, è risultato che le condizioni volute nella citata legge si sono determinate, per il territorio del comune di Ceglie Messapico, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche.

riche, verificatesi nel periodo novembre 1965-luglio 1966, cosicché il comune stesso è stato compreso tra le zone agrarie gravemente colpite dalle predette avversità che sono state delimitate con decreto interministeriale del 17 novembre 1966. Per effetto di tale provvedimento, anche le aziende agricole del comune di Ceglie Messapico, che si trovino nelle condizioni stabilite, potranno usufruire del cennato beneficio.

Si aggiunge che, in applicazione della legge 23 maggio 1964, n. 404, è stato a suo tempo finanziato un programma d'interventi diretti contro il liotropide dell'olivo, da attuarsi nell'agro di vari comuni della provincia di Brindisi, tra i quali quello di Ceglie Messapico.

Infine, l'ispettorato agrario di Brindisi ha svolto una intensa propaganda per indurre gli olivicoltori danneggiati a presentare domande di contributi in conto capitale per la esecuzione dei lavori di potatura e per l'acquisto di fertilizzanti. Le domande presentate sono state tutte accolte.

Il Ministro: RESTIVO.

BOZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che alcuni primari sanitari degli ospedali riuniti di Roma sono stati trattenuti in servizio pur avendo compiuto il 70° anno di età e, nel caso, quali determinazioni intenda adottare sembrando i provvedimenti relativi in contrasto con le norme legislative in vigore che consentono il trattenimento in servizio dei medici ospedalieri solo se non hanno compiuto 70 anni. (18034)

RISPOSTA. — Questa amministrazione è ripetutamente intervenuta presso il pio istituto Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma in merito alla scrupolosa osservanza delle disposizioni che regolano il collocamento a riposo del personale dipendente.

Anche recentemente questo Ministero è intervenuto nuovamente presso il citato pio ente affinché non siano più trattenuti in servizio provvisorio coloro che abbiano raggiunto il prescritto limite di età applicandosi, nelle more dell'espletamento dei pubblici concorsi, quanto disposto dall'articolo 25, secondo comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, in virtù del quale l'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza: norma questa che essendo espressione di un principio generale potrebbe ritenersi applicabile per analogia anche agli assistenti in caso di

assenza di qualsiasi aiuto nella divisione o reparto.

È stato fatto presente altresì all'ente stesso che deve trattarsi di una sostituzione assolutamente temporanea e precaria che non è idonea ad attribuire rispettivamente agli aiuti ed agli assistenti i vantaggi ed i benefici propri della qualifica superiore e che si verifica automaticamente per effetto della predetta norma senza che occorra alcuna delibera del consiglio di amministrazione.

Il Ministro: MARIOTTI.

CALASSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali contributi per opere di bonifica e trasformazione fondiaria risultano concessi dal 1922 ad oggi, alle ditte qui di seguito elencate e per ogni singola tenuta a fianco delle stesse indicate:

1) ditta Rizzelli Antonio e Raffaele, eredi Rizzelli Vincenzo da Spegano (Lecce): a) tenute Masseria Nuova e Specchi in agro di Racale, concesse dal Rizzelli Vincenzo il 1922 a 10 coloni con l'obbligo di apportarvi migliorie, con impianti arbustivi e arborei; b) tenuta Macchia facente parte della masseria Viscillito in agro di Lizzanello (Lecce) concessa a coloni di Merine il 1928 dallo stesso Rizzelli Vincenzo, con obbligo di apportarvi migliorie con impianti arborei;

2) ditta Renata Basalù, eredi di Leuzzi Teresa fu Giacomo, domiciliata a Lecce; tenuta Monaci in agro di Copantino. Nel 1922 la Leuzzi Teresa insediò 200 coloni, con obbligo di apportare migliorie con impianti arbustivi o arborei;

3) ditta Bartolo Ravenna di Parabita (Lecce), erede di Elia Raffaele fu Federico; tenuta Sauli in agro di Gallipoli che il 1929 l'Elia concesse a colonia a 100 contadini, con obbligo di apportare migliorie con l'impianto di vigneti e oliveti;

4) ditta Germani Chiurazzi Vincenzo ed Alberto. Eredi di Ferente Annita di Salvatore: tenuta Cisternelle o Tampa in agro di Allista con contratti miglioratori e con l'obbligo d'impiantare vigneti ed oliveti;

5) ditta Alessandro Personè erede di Egidio Personè da Nardò (Lecce): tenuta Chetta in agro di Leverano che il 1907 ed il 1914, il Personè Egidio concesse a colonia a centinaia di contadini di Copertino, con l'obbligo d'impiantarvi vigneti ed oliveti;

6) ditta Miggiano Oronzo da Tavino (Lecce): tenuta Monicelle o Favole in agro di Allista, che il 1921 fu concessa a colonia a

contadini del luogo, con l'obbligo d'impianti arbustivi o arborei.

L'interrogante inoltre desidera sapere se i terreni di cui al presente elenco siano compresi nei confini dei consorzi di bonifica di Ugento-Li Foggi e dell'Arneo e quali contributi abbiano riscosso detti enti dalla loro fondazione, per opere di bonifica e trasformazione fondiaria. (17057)

RISPOSTA. — Dagli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lecce risultano adottati gli interventi appresso specificati a favore delle ditte indicate dall'interrogante.

1) Ditta Rizzelli Antonio e Raffaele (agro di Racale e Lizzanello): un prestito quinquennale di lire 1.733.000 ed uno di lire 1.550.000 nella spesa, rispettivamente, di lire 2.311.940 per l'acquisto di una trattrice Fiat/25 bidisco Nardi con rimorchio agricolo e di lire 2.068.240 per l'acquisto di una trattrice Same-D4/30 con rimorchio Mutti (in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949); due prestiti quinquennali di lire 3.750.000 nella spesa, rispettivamente di 5 e 6 milioni, per l'acquisto di macchine olearie Biallo (in applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 455).

2) Ditta Basalù (agro di Copertino): un prestito quinquennale di lire 1.864.500 nella spesa di lire 2.486.000 per l'acquisto di una superpressa continua Garolla tipo SPC/500 A ed un mutuo di lire 6.094.000 nella spesa di lire 8.125.600 per il riattamento di locali ad uso imbottigliamento vini, per la costruzione della cella frigorifera e per l'acquisto di macchinari enologici (in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949); un mutuo di lire 7.500.000 nella spesa di 10 milioni di lire per la costruzione di un padiglione con vasi vinari e macchinari enologici; un sussidio di lire 153.955 nella spesa di lire 1.924.440 per l'acquisto di un trattore Same cavalli 35 con rimorchio Mutti ed un contributo di 252 mila lire sulla spesa di 630 mila lire per la costruzione di una linea elettrica a bassa tensione (in applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454).

Per gli altri soggetti pure indicati dall'interrogante, e cioè per le ditte Bartolo Ravenna, Chiurazzi Vincenzo e Alberto, e Personè Alessandro, non risultano fin qui concessioni provvidenze a carico dello Stato.

Si aggiunge che ricadono nel comprensorio di bonifica di Ugento-Li Foggi la tenuta Masseria nuova in agro di Racale di proprietà della ditta Rizzelli Antonio e Raffaele da Spongano, la tenuta Saul in agro di Gallipoli, di proprietà della ditta Racenna Bartolo da

Parabita, la tenuta Cisternelle in agro di Alliste, di proprietà della ditta Chiurazzi Vincenzo e Alberto e la tenuta Monicelle o Favole pure in agro di Alliste, di proprietà della ditta Miggiano Oronzo da Taviano.

Ricadono, invece, nel comprensorio di bonifica dell'Arneo la tenuta Specchia in agro di Racale, di proprietà della ditta Rizzelli Antonio e Raffaele da Spongano e la tenuta Chetta in agro di Leverano, di proprietà della ditta Personè Alessandro da Nardò.

Risulta, infine, che al consorzio di bonifica Ugento-Li Foggi sono state assegnate dalla Cassa per il mezzogiorno lire 1.950.448.737 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e lire 91.685.730 per opere di trasformazione fondiaria e da questo Ministero lire 254.488.190 per opere pubbliche di bonifica.

Al consorzio di bonifica dell'Arneo sono state assegnate, per opere pubbliche di bonifica, lire 1.961.835.000, di cui lire 1.582.612.000 dalla Cassa per il mezzogiorno e lire 379 milioni 223 mila da questo Ministero, mentre per la manutenzione delle opere stesse sono state assegnate complessivamente lire 174 milioni 312 mila, di cui lire 26.200.000 dalla Cassa per il mezzogiorno e lire 168.112.000 da questo Ministero.

Il Ministro: RESTIVO.

CALVARESI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui si è ritenuto di stralciare il finanziamento di 50 milioni di lire, precedentemente assicurato, per i lavori di restauro del Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno.

L'interrogante nel sottolineare l'urgenza di tali lavori al fine di assicurare non solo la pubblica incolumità, in quanto lo storico palazzo insiste sulla piazza principale e su vie adiacenti solitamente affollate, ma anche la conservazione di uno dei più suggestivi monumenti del centro storico ascolano; premesso che Ascoli è stata ingiustamente esclusa con determinazione del CIR dal comprensorio di sviluppo turistico, chiede che venga urgentemente ripristinato detto finanziamento e che si accertino eventuali responsabilità da parte degli organi preposti alla istruzione della pratica per il restauro del Palazzo dei Capitani.

L'interrogante nel denunciare lo stato di disagio della cittadinanza di Ascoli per lo stato di abbandono in cui le autorità di governo lasciano le iniziative di sviluppo economico e turistico, e di cui si avverte l'eco anche in

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1966

una vibrata protesta del sindaco del capoluogo piceno, chiede che si ponga fine rapidamente a tale stato di cose divenuto intollerabile. (18615)

RISPOSTA. — Nel programma di completamento del piano quinquennale della Cassa per il mezzogiorno era stato incluso uno stanziamento complessivo di lire 100 milioni per « opere di interesse artistico ed archeologico nella città di Ascoli Piceno » e per « il completamento del lungomare di San Benedetto del Tronto ».

Nella seduta del 9 marzo 1966, il consiglio di amministrazione dell'istituto anzidetto, approvò il progetto relativo al lungomare di San Benedetto del Tronto per lire 50 milioni e, in seguito, fu deciso di destinare il residuo importo per il restauro del palazzo del popolo di Ascoli Piceno.

Conseguentemente, fu richiesto alla sovrintendenza ai monumenti delle Marche il relativo progetto esecutivo.

La sovrintendenza medesima, prima di procedere alla formulazione del progetto esecutivo di restauro del complesso, ravvisò la necessità di eseguire preventivamente dei sondaggi geognostici del terreno e delle fondazioni del palazzo.

Peraltro, in data 17 agosto 1966, nelle more della definizione del piano di coordinamento di cui alla legge n. 717, questo Comitato disponeva lo storno di tutti gli stanziamenti relativi ad opere di non immediata realizzazione.

Pertanto, in attuazione della suddetta disposizione di carattere generale, lo stanziamento concesso per il restauro del palazzo del popolo veniva revocato.

L'opera di che trattasi, per la quale si palesa necessario un presumibile stanziamento di circa 70 milioni, potrà essere inclusa nei programmi esecutivi (settore turistico) del citato piano di coordinamento per il quinquennio 1965-69.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

CAPRARA, BRONZUTO, ABENANTE E ABBRUZZESE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Sul licenziamento disposto dalla direzione aziendale della FMI-Mecfond di Napoli nei confronti dei lavoratori Zamparelli ed Andreano, membri della commissione interna ed uno anche membro esecutivo del sindacato metallurgici FIOM. Gli interroganti rivendicano la necessità di un

adeguato intervento per arrestare ed impedire lo sviluppo di una provocatoria catena di misure antidemocratiche messe in atto dalla direzione aziendale che all'unificazione dei due complessi mostra di voler accompagnare una inaccettabile politica antioperaia di intensificazione dello sfruttamento e di limitazione dei diritti sindacali. Gli interroganti chiedono di conoscere quali concrete misure intendano adottare per evitare il licenziamento e creare nell'azienda condizioni di libertà e di sereno esercizio dei poteri democratici.

(17891)

RISPOSTA. — Secondo notizie fornite dall'IRI, i lavoratori Egidio Adreano e Antonio Zamparelli, già membri di commissioni interne, sono stati licenziati, rispettivamente, in data 9 settembre e 12 settembre 1966, dalla società FMI-Mecfond di Napoli, per gravi e ripetute infrazioni disciplinari, ai sensi della vigente regolamentazione contrattuale.

Per procedere a tale licenziamento l'azienda ha esperito la rituale procedura prevista dall'accordo interconfederale sulle commissioni interne. Successivamente, su richiesta degli interessati, è stata promossa la convocazione del collegio arbitrale e si è in attesa delle sue decisioni.

Il Ministro: Bo.

CERAVOLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le ragioni che impediscono all'ENEL di procedere alla regolamentazione contrattuale a favore dei 382 lavoratori addetti alla costruzione della centrale termoelettrica di Vallegrande (La Spezia). Questo atteggiamento dell'ENEL contrasta con la situazione esistente nelle altre province, dove i lavoratori sono stati inseriti nell'ente sulla base del contratto di lavoro degli elettrici.

L'interrogante fa presente che quando volgeranno alla fine i lavori per la costruzione della centrale di Valle Grande, molti degli operai in questione avranno una anzianità di servizio (presso l'Edison-Volta prima e presso l'ENEL dopo) variante dai 7-9 anni.

Poichè risulta che questi lavoratori hanno inviato al Ministero dell'industria e commercio un memorandum sulle loro giuste rivendicazioni, senza ricevere alcuna risposta, l'interrogante chiede di conoscere al più presto quali iniziative siano state prese per avviare a soluzione il grave problema che preoccupa seriamente questo gruppo di lavoratori.

(18490)

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della centrale termoelettrica di Vallegrande vennero intrapresi, a suo tempo, dalla società Edison-Volta, avvalendosi delle prestazioni di lavoratori direttamente assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato e regolati dal contratto dell'edilizia.

Verso la metà del 1963, prevedendosi vicina l'ultimazione dei lavori di montaggio del secondo gruppo della centrale e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro del personale ad esso addetto, le organizzazioni sindacali — sostenute nella loro azione dalle autorità della provincia di La Spezia — chiesero insistentemente all'ENEL la conferma in servizio di detto personale, al fine di una sua successiva utilizzazione nei lavori di montaggio del terzo e quarto gruppo che avrebbero dovuto avere inizio presumibilmente nel 1965.

La questione, a lungo dibattuta in sede sindacale, venne infine risolta, mercé l'intervento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con apposito accordo stipulato in sede ministeriale il 13 aprile 1964 ed i cui termini essenziali possono così riassumersi:

1) temporanea riduzione dell'orario di lavoro e conseguente ammissione a Cassa integrazione dei 617 operai che alla data di stipulazione dell'accordo erano addetti ai lavori di costruzione della centrale;

2) impegno da parte dell'ENEL di eseguire direttamente quei lavori di montaggio del terzo e quarto gruppo della centrale di cui sopra che avessero comportato il pieno impiego dei predetti 617 lavoratori, riservandosi invece esso ENEL di appaltare l'esecuzione di tutti gli altri lavori inerenti al montaggio di detti gruppi;

3) conferma dell'applicazione del contratto edile ai 617 lavoratori interessati;

4) conferma della natura « a tempo determinato » del rapporto di lavoro instaurato a suo tempo dalla Edison-Volta con i predetti lavoratori, nonchè della possibilità di risoluzione del rapporto stesso in qualsiasi fase dei lavori, con il preavviso di contratto;

5) impegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a non avanzare richieste per la protrazione del rapporto di lavoro degli anzidetti dipendenti con contratto a termine, una volta ultimati i lavori richiedenti la loro utilizzazione;

6) conferma da parte dell'ENEL dell'assicurazione fornita con il punto sesto del verbale d'accordo del 18 luglio 1963, circa la preferenza da dare ai lavoratori di cui sopra,

laddove in possesso dei necessari requisiti, in caso di nuove assunzioni per l'esercizio della centrale di Le Spezia.

L'ENEL non solo ha rispettato gli impegni assunti con l'anzidetto accordo del 13 aprile 1964, ma, con apposita delibera adottata, dal consiglio di amministrazione in data 22 luglio 1964, ha consentito, altresì, che i lavoratori addetti al cantiere di costruzione della centrale venissero ammessi a partecipare ai concorsi per nuove assunzioni banditi dai compartimenti di Milano e di Torino, derogandosi a loro favore, in via del tutto eccezionale, al requisito dell'età.

In conseguenza di tale agevolazione già 225 dipendenti, essendo risultati vincitori di concorsi, sono entrati a far parte del personale dell'ENEL con contratto di lavoro elettrico a tempo determinato (207 nel compartimento di Milano e 18 in quello di Torino).

Gli altri operai continuano a presare la loro opera con rapporto di lavoro a termine e regolati dal contratto dell'edilizia, ferma restando a loro favore la possibilità di partecipare, senza limiti di età, ai futuri concorsi che saranno banditi in seguito dagli anzidetti compartimenti di Milano e Torino.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CINCIARI RODANO MARIA LISA E NANNUZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie in merito alla ventilata cessione al governo belga della villa Doria Pamphili di Roma.

Per sapere altresì se il ministro della pubblica istruzione abbia esercitato o intenda esercitare nei confronti della villa dell'Algardi e del circostante giardino all'italiana il diritto di prelazione di cui all'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, oppure, in via subordinata, intenda autorizzare l'espropriazione di tale complesso in favore del comune di Roma. (12156)

RISPOSTA. — La questione relativa alla villa Doria Pamphili e alla palazzina dell'Algardi con l'annesso giardino all'italiana ha formato oggetto di attento esame da parte di Ministero.

Si è ora giunti nella determinazione di acquisire al demanio dello Stato l'edificio di cui sopra ed a tal fine sono in corso, con la signora Orietta Doria Pamphili, gli atti conclusivi relativi a tale acquisto.

La villa continuerà ad essere sede della ambasciata del Belgio, la quale si è impegna-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1966

ta ad attuare un programma generale di restauri che verrà realizzato sotto la sorveglianza del sovrintendente ai monumenti di Roma.

Il Ministro: GUI.

COCCIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dei nuovi allagamenti prodotti il 28-29 settembre ed il 28-30 novembre 1965 nella piana di Cittaducale (Rieti) per effetto dello svaso delle acque della centrale di Cotilia dell'ENEL e dei gravi danni arrecati alle colture dei mezzadri, affittuari e agricoltori della zona. Questi danni si ripetono ormai sistematicamente una o due volte l'anno, sempre in conseguenza dell'esercizio degli impianti della centrale in questione. Già nel marzo del 1964 il ministro dell'industria, in occasione di un altro grave allagamento, avutosi il 2 maggio 1963, rispose all'interrogante che i lavori di arginatura e sistemazione dell'alveo del Velino erano stati ripresi dal genio civile ed erano in corso, rigettando nel contempo ogni richiesta di indennizzo ed addebitando i danni all'incuria degli agricoltori della zona. Il che ha costretto gli stessi a citare in giudizio l'ENEL.

Ciò premesso l'interrogante domanda in particolare al ministro dell'industria:

1) come, malgrado i lavori annunciati, si sia potuta avere, ad oltre due anni di distanza, una nuova rilevante esondazione e se ritenga provata ormai la causa dei danni ricorrenti nel funzionamento degli impianti idroelettrici; se, in conseguenza ritenga di dover provvedere tempestivamente a risarcire integralmente i danni, che hanno interessato circa 500 ettari di terreno, colpendo i prodotti della intera annata agraria ed in particolare il grano, i legumi, gli ortaggi ed il fieno, evitando un nuovo ricorso alla giustizia degli interessati;

2) se e quando intenda realmente, definitivamente prendere provvedimenti di emergenza a tutela degli argini, mettendo in opera idonee misure protettive e disporre, come richiesto anche dall'amministrazione di Cittaducale, la costruzione di una derivazione a valle della centrale idroelettrica tra il Velino ed il canale di scarico in località Pisciatia, mettendo così al sicuro centinaia di contadini e salvaguardando circa 500 ettari di questa fertile valle, ubbidendo ad un preciso onere previsto dall'articolo 8

del disciplinare di concessione per mantenere in efficienza ed in condizione di sicurezza l'alveo del fiume interessato. (14677)

RISPOSTA. — Gli allagamenti dei terreni situati nella piana di Cittaducale, avvenuti nei giorni 28-29 settembre e 28,30 novembre 1965, sono stati causati dalle eccezionali precipitazioni atmosferiche, verificatesi nel bacino imbrifero del Velino, le cui acque infatti, nonostante le derivazioni realizzati dall'ENEL nella zona montana, in parte si sono riversate sui terreni predetti.

Le acque della centrale idroelettrica di Cotilia non hanno avuto alcuna incidenza sugli allagamenti sopraccitati. Al contrario è da osservare che l'esercizio dell'impianto di Cotilia comporta una netta riduzione delle portate del fiume Velino in corrispondenza della piana di Cittaducale, essendo tali portate sottratte al loro corso naturale a monte di tale zona e restituite a valle della stessa, in prossimità dell'abitato di Rieti, attraverso un apposito canale di scarico che scorre a quota notevolmente inferiore a quella dei terreni in questione.

Nei giorni 28 settembre e 28 e 30 novembre la centrale di Cotilia ha svolto servizi di pompaggio sollevando per molte ore nel lago del Salto 17 metri cubi di acqua al secondo che venivano pure sottratti al fiume in piena.

Detto servizio fu svolto precipuamente per favorire i rivieraschi a valle.

Circa i lavori di svaso del fiume Velino, effettuati nella zona di Cittaducale, si precisa che detti lavori avevano lo scopo di allargare la sezione di deflusso che, per gli apporti solidi operati dal fiume, si era col tempo notevolmente ristretta. Dopo l'esecuzione dei lavori, infatti, gli allagamenti si sono verificati con minore frequenza e gravità. Non è possibile, però, procedere alla costruzione di appositi argini, come sollecitato dall'interrogante, in quanto le disposizioni vigenti limitano la costruzione di argini che possano impedire la naturale espansione delle acque di piena naturali.

Per quanto riguarda la costruzione di una derivazione a valle della centrale idroelettrica, si fa presente che l'ENEL ha in corso di istruttoria, presso l'ufficio del genio civile di Terni, una domanda di variante all'esistente impianto idroelettrico di Galleteo, sui fiumi Nera e Velino, con la sopraelevazione del livello del lago di Piediluco da quota 369 a quota 370,50 sul livello del mare e creazione di un bacino a Collesette

ed una nuova centrale detta Monte Sant'Angelo.

Il predetto ente ha precisato, a seguito di richiesta rivoltagli dal Ministero dei lavori pubblici, che tra la quota di presa di tale ultima centrale e la quota di scarico del superiore impianto di Cotilia vi sarà un dislivello di circa metri 20 e che sta riesaminando gli elementi degli studi svolti dalla sua dante causa società, per essere in grado di considerare se la realizzazione di un impianto intermedio fra quelli di Cotilia e di Monte Sant'Angelo possa essere inserito nella propria futura programmazione.

Le relative determinazioni potranno, pertanto, essere assunte dall'ENEL soltanto dopo il completamento dei suddetti studi.

Si precisa, infine, che su segnalazione dei competenti ispettorati agrario e ripartimentale delle foreste il territorio del comune di Cittaducale, con decreti ministeriali 17 novembre 1965 e 18 gennaio 1966 è stato delimitato ai fini della proroga delle cambiali agrarie e della concessione delle provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

CRUCIANI, ROMEO, ABELLI E MANCO. — *Ai Ministri dell'interno della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se intendano venire incontro alle legittime istanze dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, ai quali non sono stati ancora estesi taluni assegni speciali già da tempo in godimento delle corrispondenti categorie dei mutilati ed invalidi di guerra, quali l'assegno di mancato collocamento, il trattamento di incollocabilità, l'indennità di previdenza, l'integrazione annua per la moglie a favore degli invalidi di prima categoria, nonché altre provvidenze concesse, in particolari casi, agli invalidi di guerra dalla legge 9 novembre 1961, n. 1240. (17557)

CRUCIANI, ROMEO, ABELLI E MANCO. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano assumere per migliorare il trattamento spettante ai grandi invalidi per causa di servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria tabellare.

L'interrogante si permette far rilevare che l'aumento del 45 per cento disposto con la legge 21 febbraio 1963, n. 356, non ha apportato alcun beneficio economico agli in-

teressati. Infatti il loro trattamento di quiescenza complessivo è composto dai seguenti elementi: pensione base, caroviveri e assegno integrativo, fino a raggiungere la cifra di lire 384 mila annue lorde. Tale assegno varia col variare della pensione e del caroviveri, per cui qualunque sia l'aumento della pensione, l'assegno integrativo viene automaticamente a ridursi dello stesso importo. Di conseguenza il trattamento globale dei predetti grandi invalidi è praticamente rimasto immutato dal 1° luglio 1956. Neppure l'aumento del 30 per cento concesso su tutte le pensioni ordinarie con la legge 27 settembre 1963, n. 1315, ha potuto essere applicato alle pensioni di detti invalidi tabellari, per espressa esclusione prevista dall'articolo 6 di tale legge.

In considerazione di ciò, l'interrogante chiede se si ritenga necessario ed urgente eliminare l'inconveniente lamentato, estendendo agli invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria le provvidenze di cui da tempo godono le analoghe categorie degli invalidi di guerra in base alla legge 9 dicembre 1961, n. 1240. (17559)

RISPOSTA. — Circa l'estensione ai mutilati ed invalidi per servizio di provvidenze già accordate alle analoghe categorie di mutilati ed invalidi di guerra, si fa presente che con la legge 23 aprile 1965, n. 488, sono stati concessi agli interessati i benefici richiamati dall'interrogante quali il trattamento di incollocabilità, l'assegno di incollocamento e di previdenza nonché altre provvidenze previste dalle leggi 5 novembre 1961, n. 1240 e 25 novembre 1964, n. 1266.

Tra l'altro, con la stessa legge n. 488 è stato istituito in favore dei predetti mutilati ed invalidi per servizio, l'assegno complementare, nelle stesse misure previste per gli invalidi di guerra con la legge 25 novembre 1964, n. 1266, che ha sostituito il soppresso assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni.

La concessione di tale assegno complementare ha rappresentato per i pensionati tabellari di prima categoria un notevole beneficio atteso che l'importo di detto assegno, che va da un minimo di lire 384 mila annue ad un massimo di lire 660 mila annue è notevolmente superiore a quello del soppresso assegno integrativo temporaneo.

Alle disposizioni contenute nella sopra indicata legge n. 488 è stata, da tempo data attuazione e, pertanto, i titolari di pensione

privilegiata ordinaria già fruiscono dei benefici relativi.

Per quanto attiene all'aumento di pensione del 45 per cento di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 355, si comunica che l'articolo 2 della successiva legge 26 maggio 1965, n. 583 concernente « norme interpretative della legge 27 settembre 1963, n. 1315 sul miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ed estensione della legge stessa ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 » ha stabilito che tale aumento concesso ai titolari di pensione tabellare, a decorrere dal 1° luglio 1963, non assorbe l'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni, consentendo in tal modo agli interessati di beneficiare integralmente della maggiorazione del 45 per cento.

Inoltre, con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, è stata concessa ai pensionati di che trattasi, con decorrenza 1° luglio 1965, una integrazione temporanea mensile nella misura dell'11 per cento dell'importo mensile lordo della pensione spettante comprensiva del precedente aumento del 45 per cento.

I due predetti benefici corrispondono nel complesso ad un miglioramento economico del 60 per cento.

Pertanto i titolari di pensione privilegiata tabellare hanno fruito di aumenti pari, se non superiori, a quelli corrisposti agli altri titolari di pensioni ordinarie a carico dello Stato, nei confronti dei quali l'integrazione temporanea prevista in loro favore dall'articolo 1 del citato decreto n. 754 non sempre raggiunge il 60 per cento, per effetto della limitazione posta dall'articolo 2 del decreto stesso.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: AGRIMI.*

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che ostano alla realizzazione a Perugia di un corso di laurea in lingue e letteratura straniera presso l'università di magistero dell'università degli studi di Perugia.

(18264)

RISPOSTA. — Al mantenimento della facoltà di magistero istituita presso l'università di Perugia con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1696 provvedono gli enti locali, secondo l'apposita

convenzione resa esecutiva con lo stesso decreto.

Ciò premesso, si osserva che la proposta a suo tempo avanzata per l'istituzione della facoltà era limitata al funzionamento dei corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia e al corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, e che nessuna proposta di istituzione del corso di laurea in lingue e letteratura straniera è prevenuta al Ministero.

La questione posta dall'interrogante potrà, comunque, essere esaminata nel quadro dei provvedimenti, concernenti la distribuzione territoriale e lo sviluppo delle istituzioni universitarie, previsti ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali direttive intenda impartire perchè i professori aventi diritto al compenso per le ore soprannumerarie di cui alla legge 14 settembre 1962, n. 1617, abbiano riliquidate le loro spettanze per gli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 1965-66, in base alla legge 6 agosto 1966, n. 634, relativa all'interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della citata legge 14 novembre 1962, n. 1617. (18265)

RISPOSTA. — In relazione alla legge 6 agosto 1966 n. 634, con circolare del 23 settembre, n. 359 sono state date le istruzioni anche per quanto riguarda il conguaglio dei compensi già corrisposti per le ore eccedenti l'orario di cattedra, di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1617.

Le predette istruzioni riguardano il personale insegnante degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale. Con altra circolare saranno prossimamente emanate analoghe istruzioni per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione artistica.

Il Ministro: GUI.

DAL CANTON MARIA PIA, FORNALE, TITOMANLIO VITTORIA, CASTELLUCCI, LEONE RAFFAELE, REALE GIUSEPPE, FRANCESCHINI, MIOTTI CARLI AMALIA, BIANCHI GERARDO, CERUTI E GUARIEN-TO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente modificare le norme in via di emanazione relative al riordino del settore appalti militari per quanto riguarda le vedove di caposarti e di capo-calzolai, le quali abbiano conti-

nuato a svolgere in modo positivo (su giudizio dei competenti uffici del commissariato militare), fino alla data odierna il lavoro dei loro defunti mariti e che abbiano figli minorenni a carico.

Gli interroganti fanno presente che, cessando da parte dell'amministrazione militare tale rapporto di lavoro, si mettono delle madri di famiglia con minori, in situazione difficilissima.

Essi chiedono pertanto che, almeno nei casi più gravi, su domanda delle persone interessate, sia concessa una ulteriore proroga. (18644)

RISPOSTA. — Per la funzionalità dei servizi di riparazione del vestiario e delle calzature della truppa non si rende possibile prorogare ulteriormente le concessioni provvisorie, più volte rinnovate, alle vedove degli assuntori deceduti.

Nelle disposizioni per la normalizzazione dei servizi in parola si è tuttavia tenuto ogni possibile conto della posizione di dette vedove consentendo che esse possano partecipare alle licitazioni di appalto, semprechè naturalmente siano in possesso dei necessari requisiti tecnici e non abbiano età superiori a 70 anni.

Il Ministro: TREMELLONI.

DEGAN. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni che hanno colpito alcuni fondi agricoli in località Malcontenta di Venezia, in conseguenza della vicinanza alla zona più industriale di Marghera e se ritengano opportuno attuare un sistema permanente di provvidenze che assicurino, ai coltivatori del posto, al di là degli accordi privati fra le parti sempre difficoltosi a raggiungere, una certezza di reddito. (11656)

RISPOSTA. — I danni segnalati dall'interrogante provengono dagli stabilimenti della Edison Chimica ed interessano alcune centinaia di ettari di terreni, situati in parte nella frazione Malcontenta del comune di Venezia e, in parte, nel comune di Mira. In media il danno, a giudizio dell'ispettorato agrario locale, può essere valutato dalle 80 alle 100 mila lire per ettaro ed il numero delle famiglie contadine più o meno danneggiate è di circa 40.

Risulta che l'autorità giudiziaria, presso la quale i contadini medesimi avevano a suo tempo convenuto la società Sicedison di

Porto Marghera, non emise sentenza di condanna, in quanto i periti incaricati (docenti di livello universitario), non erano stati in grado di fornire ai giudici, relativamente alla identificabilità delle fonti di danno in causa, elementi sufficientemente sicuri e dimostrativi.

D'altra parte, gli stabilimenti di che trattasi hanno adottato filtri e dispositivi tendenti ad evitare emanazioni dannose, provvedendo, nel contempo, ad assumere stabilmente uno o più componenti validi delle famiglie della zona interessata, la cui situazione, perciò, non si presenta attualmente, dal punto di vista economico, sotto l'aspetto drammatico di qualche anno fa.

Si fa presente ad ogni modo che, con la legge 13 luglio 1966, n. 615, sono state emanate norme contro l'inquinamento atmosferico, che tra l'altro fanno obbligo agli stabilimenti industriali (articolo 20) di « possedere impianti, installazioni o dispositivi utili, tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni, che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possono contribuire all'inquinamento atmosferico ».

Lo stesso articolo 20 della legge demanda la vigilanza ai comuni e alle province, precisa l'ammontare delle penalità per i trasgressori e stabilisce il potere dei prefetti di ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

L'applicazione di tale norma è però subordinata all'emanazione del regolamento che, per l'articolo 25, deve aver luogo entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (28 agosto 1966).

Pertanto, gli interessati, perdurando il fenomeno lamentato, potranno avvalersi, non appena entrerà in vigore il relativo regolamento di esecuzione, delle nuove disposizioni di legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

DE LEONARDIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda intervenire per decongestionare il mercato dei pomodori.

Già da alcuni mesi questa importante produzione ortiva si preannunciava abbondantissima e le attuali stime confermano che il prodotto risulta raddoppiato rispetto all'annata precedente. Era facile prevedere, inoltre,

che le pesanti giacenze di magazzino presso i commercianti e gli industriali del ramo non avrebbero consentito un mercato equilibrato alla nuova produzione.

Un sollecito intervento, quindi, attraverso gli enti di sviluppo, i consorzi agrari e le cooperative specializzate, assistito dal contributo statale previsto dal « piano verde », a favore di tutto il settore, permetterebbe la rapida normalizzazione del mercato.

Tale indilazionabile risoluzione è essenziale e decisiva se non si vuole screditare presso gli orticoltori la politica di incremento delle produzioni ortive, caldeggiata dalle direttive del programma di sviluppo economico e rispondente agli obiettivi italiani per il MEC, nella constatazione della perdita del prodotto per la sua mancata collocazione.

(17941)

RISPOSTA. — Le difficoltà di collocamento del pomodoro da industria, verificatesi nella presente campagna di commercializzazione, vanno attribuite innanzitutto a cause di carattere contingente, da ricercarsi principalmente nell'abbondante raccolto, dovuto sia ai più estesi investimenti, sia alle maggiori rese unitarie, nonché nella maturazione contemporanea, nelle zone di maggior produzione, del prodotto destinato a concentrato e di quello destinato alla pelatura, in contrapposto all'irregolare assorbimento del prodotto stesso da parte dell'industria, a seguito delle manifestazioni di scioperi per rivendicazioni salariali.

A ciò deve aggiungersi la mancata richiesta del prodotto da parte dei tradizionali mercati di consumo, che si sono riforniti in altre zone ad anticipata maturazione.

Non meno rilevanti sono, poi, le cause di ordine strutturale, fra le quali la più importante va individuata nell'eccessivo frazionamento della proprietà.

Infatti, a causa della modesta estensione delle aziende, sono scarse le possibilità economiche degli agricoltori che, non potendo offrire adeguate garanzie reali, non riescono ad accedere agevolmente al credito, per cui il loro potere contrattuale risulta notevolmente limitato.

In tale situazione, l'interessamento svolto dagli organi governativi e da questo Ministero — che ha attentamente seguito le vicende della campagna, inviando anche un proprio funzionario nelle zone di maggior produzione, è valso soltanto ad ottenere per i produttori prezzi più equi — anche se non del tutto remunerativi.

Non è stato possibile, invece, intervenire nel senso auspicato dalla interrogante, perchè i fondi stanziati dal bilancio di questo Ministero per l'attuazione degli interventi di mercato previsti dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono stati già completamente utilizzati.

Si fa comunque presente che la nuova regolamentazione comunitaria dei prodotti ortofrutticoli offre gli strumenti per impedire l'insorgere di fenomeni depressivi, del mercato del settore.

Infatti, il regolamento complementare sugli ortofrutticoli prevede la possibilità di intervenire sui mercati, nei casi in cui questi siano particolarmente pesanti, da parte delle organizzazioni dei produttori e degli organismi pubblici, nonché di interventi atti ad agevolare l'esportazione di prodotti trasformati (pelati e conserve) verso paesi terzi.

Oltre a tali interventi, finanziati dalla sezione garanzia del FEOGA, è prevista, a partire dal gennaio 1967, l'unificazione doganale dei paesi CEE, per cui, mentre le nostre esportazioni verso l'area comunitaria non saranno più gravate da dazi e da misure di effetto equivalente, le esportazioni concorrenziali dei paesi terzi, sugli stessi mercati della CEE, saranno sottoposti al dazio pieno della tariffa doganale comune, dazio che, nel caso della repubblica tedesca, maggiore paese importatore, è superiore al dazio nazionale sinora in vigore.

Naturalmente, perché tali misure possano esplicare più compiutamente la loro positiva influenza è auspicabile che, sul piano nazionale — nel quadro dell'orientamento della produzione e dell'approntamento dei mezzi tecnici idonei per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti — non faccia difetto la capacità organizzativa delle categorie agricole, necessaria per promuovere le iniziative locali e regionali. Al riguardo, il regolamento suaccennato prevede aiuti finanziari nelle spese di gestione per i primi tre anni di costituzione delle organizzazioni, nonché prestiti, a tasso di favore, per gli interventi di mercato.

Si ritiene che le suddette misure comunitarie, unitamente ai benefici previsti dalla recente legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo della agricoltura nel quinquennio 1966-70, potranno costituire, per i produttori, una valida garanzia per la realizzazione di prezzi più remunerativi.

Il Ministro: RESTIVO.

DELFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le disposizioni che intende impartire e le iniziative che intende adottare in relazione al basso prezzo con cui gli agricoltori del Fucino sono costretti a vendere la loro produzione di patate.

L'interrogante fa presente che si tratta in media di un prezzo di 20 lire al chilogrammo, inferiore cioè alle spese di produzione e che le patate, assieme alle bietole, rappresentano la produzione fondamentale di quella zona. (17992)

RISPOSTA. — Questo Ministero, allo scopo di facilitare la immissione sul mercato e la trasformazione industriale delle patate prodotte nella zona del Fucino, ha adottato un provvedimento per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per un importo massimo di 25 milioni di lire. Tale provvedimento mira a favorire l'ammasso volontario di circa 40 mila quintali di patate di produzione 1966 da parte dell'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo.

Il Ministro: RESTIVO.

DELLA BRIOTTA E USVARDI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che molte amministrazioni periferiche dello Stato si valgono in misura sempre maggiore e in modo continuativo dell'opera dei dipendenti di enti locali per il disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione e se ritenga che tale situazione abnorme mal si concili con i compiti di controllo che la legge assegna a tali uffici nei confronti degli enti locali stessi.

Gli interroganti chiedono di conoscere i dati quantitativi relativi al personale distaccato e quali misure verranno adottate per porre termine ad una situazione che contravviene alla legge e che non favorisce certamente il buon funzionamento della pubblica amministrazione. (19049)

RISPOSTA. — In esecuzione delle tassative disposizioni impartite da questo Ministero, è già in corso, dal settembre 1966, la restituzione agli enti locali del personale distaccato o comandato presso uffici pubblici ed enti diversi.

Entro il 31 dicembre 1966, secondo le disposizioni stesse, nessun dipendente di enti locali — salvo i casi espressamente previsti da legge o regolamento — potrà più prestare servizio presso altre amministrazioni.

Il Ministro dell'interno: TAVIANI.

DE LORENZO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza che una azienda industriale ha ottenuto la concessione per la produzione e la vendita in Italia di un apparecchio cosiddetto « regolo medico-terapeutico », che dovrebbe essere usato per selezionare accertamenti morbosi e per facilitare ai medici la formulazione della diagnosi; e per sapere quali provvedimenti il ministro intenda adottare, concreti e decisivi, per evitare la realizzazione di una tale iniziativa, lesiva per la dignità della professione del medico e per la serietà degli studi universitari e degli esami abilitanti all'esercizio di detta professione. (17730)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mai autorizzato la produzione o la vendita di apparecchi cosiddetti « regolo medico-terapeutico ».

Del resto questa amministrazione, nei suoi poteri di controllo, provvede ad autorizzare soltanto l'esercizio di quelle attività sanitarie che sono conformi alle vigenti disposizioni vietando, invece, tutto ciò che è in contrasto con le disposizioni stesse ed i fini sanitari.

Il Ministro: MARIOTTI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia vero che in alcuni arsenali marittimi è invalsa l'abitudine di considerare « imbarcati » su unità operative ufficiali che invece per le loro mansioni stanno regolarmente a terra (come dirigenti di lavori di riparazione o direttori di mensa o in servizio presso il Ministero), al semplice scopo di far loro ottenere la indennità di imbarco che certamente non compete. (18852)

RISPOSTA. — L'imbarco del personale della marina militare viene effettuato sulla base di specifiche norme che regolano la materia.

Il regolamento sugli assegni d'imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, disciplina infatti — al n. 3, lettera b), dell'articolo 3 — la posizione del personale « destinato temporaneamente a bordo per prove in moto di qualsiasi genere ».

Apposite norme interne stabiliscono poi che l'impiego degli ufficiali e dei sottufficiali a bordo di unità della marina militare per la direzione e l'esecuzione di lavori di piccola e grande manutenzione debba disporsi solo per il periodo in cui le unità stesse sono sottoposte alle prove e ai collaudi di fine lavoro.

È infine da aggiungere che si tratta di ufficiali e sottufficiali altamente specializzati e la cui opera, durante il periodo delle prove e dei collaudi, è indispensabile a bordo con assoluta continuità e senza limite di orario.

Il Ministro: TREMELLONI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se il Governo intenda prendere iniziative che consentano anche ai laureati in medicina di poter insegnare osservazioni scientifiche nei corsi della scuola media. (3208)

RISPOSTA. — Nel quadro degli insegnamenti della scuola media le osservazioni scientifiche sono comprese nell'unico insegnamento di « matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali ».

Ciò precisato, si fa presente che la questione concernente la determinazione dei titoli di studio validi per gli insegnamenti della scuola media, tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze delle singole discipline, è stata oggetto di accurato esame in sede di elaborazione del decreto presidenziale recante norme sugli esami di abilitazione all'insegnamento nella predetta scuola, predisposto sulla base dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato, e recentemente approvato dal Consiglio dei ministri.

Per altro, con tale provvedimento, la laurea in medicina e chirurgia non viene compresa tra i titoli che danno accesso al predetto insegnamento.

Il Ministro: GUI.

FIUMANO, MICELI E TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — in riferimento all'esposto del comune di Canolo (Reggio Calabria) in data 21 settembre 1966 inviato alla SET e allo stesso Ministero — quali provvedimenti intenda sollecitare nei confronti della SET, allo scopo di consentire regolari conversazioni telefoniche tra il centro del comune di Canolo (Reggio Calabria), le sue contrade e frazioni di campagna e i comuni limitrofi, atteso che, malgrado sollecitazioni reiterate, non si riesce per intere giornate a comunicare, con enorme disagio per le popolazioni interessate. (18190)

RISPOSTA. — La società concessionaria telefonica SIP, interessata in proposito, ha fatto presente, in base all'esito di accertamenti subito disposti, che le comunicazioni telefoniche nell'ambito del distretto, cui appartiene la località di Canolo, avvengono con cele-

rità e senza inconvenienti di sorta, nè risultano mai pervenuti reclami in merito all'andamento del servizio.

L'esposto del comune in parola traeva origine soltanto da alcuni inconvenienti (per i quali non era mai giunta alla Società alcuna segnalazione) che si verificavano nel funzionamento dell'impianto telefonico installato nella sede comunale, a causa dell'inefficienza delle pile di alimentazione dell'apparecchio a batteria locale.

La sollecita sostituzione di queste ultime ha ristabilito la normalità del servizio di quell'impianto.

Quanto sopra è già stato fatto presente dalla SIP alle autorità comunali di Canolo, che si sono dichiarate soddisfatte dell'intervento esplicato.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FRANCHI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli ancora si oppongano al pagamento dell'assegno temporaneo dal 1° maggio 1963 in poi agli insegnanti di scuola statale in Eritrea ai quali era stata tolta una parte dell'assegno in sede (già pagata in sterline) che sarebbe stata poi conglobata nello stipendio e versata alla Banca d'Italia; per conoscere se risponda al vero che, non essendoci stati i necessari fondi fino al luglio 1966, ora sia stato comunicato agli insegnanti interessati che, per non avere essi fatto domanda, il loro diritto è caduto in prescrizione, soluzione questa che appare iniqua quant'altre mai. (17987)

RISPOSTA. — L'assegno temporaneo venne conferito al personale direttivo e docente della scuola con legge istitutiva del 9 febbraio 1963, n. 78.

Questo Ministero, in seguito a reiterate istanze del personale docente di ruolo all'estero, con nota del 17 aprile 1964 n. 36/11408 chiese al Ministero del tesoro — ragioneria dello Stato IGOP — di conoscere se la legge 6 ottobre 1962, n. 1546, relativa al trattamento economico del personale di ruolo in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, poteva essere interpretata nel senso che al personale stesso potevano essere corrisposti, in aggiunta allo stipendio base, l'assegno temporaneo, l'indennità di studio ed il compenso straordinario globale.

Il Ministero del tesoro — ragioneria generale dello Stato IGOP — con nota del 30 novembre 1964 n. 127635 divisione XXII/B rispose che, a suo parere, soltanto l'assegno temporaneo poteva essere corrisposto atteso il

carattere di generalità conferito all'assegno stesso dalla relativa legge istitutiva 9 febbraio 1963, n. 78.

Questo Ministero, con telespresso del 30 aprile 1965, n. 74/08184, chiese al Ministero del tesoro - ragioneria dello Stato - IGB - l'istituzione di un nuovo capitolo con uno stanziamento di lire 470 milioni sul bilancio 1965 per la corresponsione degli arretrati dell'assegno temporaneo relativo al periodo 1° maggio 1963-31 dicembre 1964.

In attesa dello stanziamento invitò le rappresentanze diplomatiche e consolari a fare opera di persuasione verso i docenti tutti affinché si astenessero dal sollecitare la liquidazione in quanto sarebbe avvenuta non appena il Ministero del tesoro avesse stanziato i fondi già richiesti.

La nota di variazione al bilancio 1965 contenente, fra l'altro, la variazione per la corresponsione dell'assegno temporaneo, è stata approvata con legge 26 maggio 1966, n. 389.

La ragioneria centrale di questo Ministero con nota dell'8 luglio 1966, n. 092/2646, comunicò che avrebbe potuto provvedere d'ufficio alla liquidazione di quanto dovuto per il periodo 1° maggio 1963-31 dicembre 1964, ma che, nel frattempo, era intervenuta la prescrizione biennale per la maggiore aliquota di tale indennità.

La direzione generale delle relazioni culturali di questo Ministero, con telespresso del 16 luglio 1966, n. 187/23130, rispose che, a suo parere, non era subentrata alcuna prescrizione biennale, in quanto il parere della ragioneria generale dello Stato - IGOP - era del 30 novembre 1964 e che pertanto la ragioneria stessa doveva provvedere, senza ulteriori indugi, alla liquidazione e al pagamento dell'assegno temporaneo.

Si ritiene, semmai, che solo nel caso in cui i pagamenti non potessero essere perfezionati entro il novembre 1966, gli interessati dovrebbero presentare tempestivamente domanda per interporre la prescrizione biennale. Detta comunicazione veniva indirizzata, per conoscenza, al Ministero del tesoro - IGOP - e alla Corte dei conti.

La ragioneria centrale del Ministero, con nota del 28 luglio 1966, n. 092/29094 chiedeva al Ministero del tesoro il parere in merito alla decorrenza dell'applicazione della prescrizione biennale, ma fino alla data attuale non risulta sia stata adottata alcuna decisione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
ZAGARI.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che l'agenzia di Milano della compagnia di assicurazioni La Milano sta licenziando personale femminile, mentre agli impiegati in attività di servizio vengono richieste prestazioni straordinarie.

L'interrogante chiede pertanto un deciso e tempestivo intervento dei dicasteri interessati, affinché sia eliminata l'anomala situazione più sopra denunciata. (17724)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che l'agenzia di Milano della compagnia di assicurazioni La Milano, la quale conta attualmente un organico di 71 unità, di cui 32 uomini e 39 donne, nel periodo 1° gennaio-31 agosto 1966, ha licenziato complessivamente otto lavoratrici. La compagnia in parola ha deciso tale provvedimento sia perché ha affidato i lavori di pulizia ad una apposita impresa e sia perché ha adottato per determinati reparti nuovi sistemi meccanografici di lavoro.

Cinque delle lavoratrici suddette, per altro, anche a seguito di interessamento del gerente l'agenzia hanno trovato lavoro presso altre aziende; una ha promosso nei confronti della ditta vertenza di lavoro, tuttora pendente in sede sindacale.

Relativamente alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate dai dipendenti dell'agenzia nel periodo gennaio-maggio 1966, è risultato che le stesse, rispetto al corrispondente periodo del 1965, sono state inferiori di circa il 50 per cento. Esse, per altro, sono state effettuate prevalentemente per recuperare le ore perdute a causa degli scioperi occorsi per il rinnovo del contratto di categoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda prendere, anche di concerto con gli enti locali milanesi, comune e provincia, per ovviare alla limitazione delle iscrizioni al primo anno del liceo artistico di Brera di Milano.

Tale limitazione, annunciata in forma ufficiale dalla direzione dell'istituto suddetto, è un fatto gravissimo soprattutto in una città come Milano, all'avanguardia della cultura, e appare inammissibile che moltissimi giovani debbano mutare il loro indirizzo scolastico per carenze imputabili alla scarsità di

locali, di insegnanti e di attrezzature, il tutto frutto di una insufficiente politica scolastica. (12833)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 18144 del deputato Bertè pubblicata a pag. 8531).

GUIDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza della permanente assenza del magistrato assegnato alla pretura di Amelia (Terni) e per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere al fine di normalizzare una situazione che si risolve ovviamente in un danno al funzionamento di quell'ufficio. (18234)

RISPOSTA. — Il posto di pretore nella pretura di Amelia rimase vacante nel novembre del 1965, a seguito del trasferimento del titolare al tribunale di Massa.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 1966 (registrato dalla Corte dei conti il 1° settembre successivo) è stato assegnato al predetto posto il dottor Paolo De Fiore, del quale è stata disposta l'anticipata immissione in servizio proprio in vista delle esigenze della pretura.

Il Ministro: REALE.

ISGRÒ. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quale azione urgente intendano svolgere di fronte alla grave situazione sociale ed economica in cui versano le popolazioni della zona di Torpè (Nuoro), situazione che tende ad aggravarsi, sia per la lentezza nella realizzazione delle opere progettate dal consorzio di bonifica del nuorese (in gran parte ancora in attesa dei finanziamenti) e per la totale carenza di interventi a favore del comune, sia per la gravità dei danni alle campagne provocati dagli incendi. (17834)

RISPOSTA. — L'assessorato all'agricoltura e foreste della regione sarda ha informato che per la zona di Torpè, il consorzio di bonifica del nuorese ha predisposto un progetto — attualmente presso la Cassa per il mezzogiorno in attesa di finanziamento — che prevede una spesa di 720 milioni di lire per la sistemazione idraulica di circa 600 ettari di terreno.

Lo stesso assessorato ha comunicato che, nel terzo programma di attuazione del piano di rinascita della Sardegna per il comune di Torpè, è prevista la demanializzazione di 1500

ettari di terreni, per una spesa di 75 milioni di lire, ed il rimboschimento di 300 ettari di terreni, per una spesa di 150 milioni di lire.

È inoltre, allo studio presso il Comitato dei ministri per il mezzogiorno la possibilità di destinare i fondi necessari per estendere l'irrigazione in sinistra del fiume Posada, in comune di Torpè, nel cui territorio avranno tra breve inizio i lavori per l'elettrificazione delle contrade Mela Morta, Poiu, Tramontana, Bidana e Orgolesu, in base ad apposita convenzione stipulata con l'ENEL l'8 agosto 1966 ed approvata dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno.

Il Ministero dei lavori pubblici, per la parte di sua competenza, ha fatto conoscere che, a cura dell'istituto autonomo delle case popolari di Nuoro, è stata recentemente ultimata a Torpè la costruzione di cinque fabbricati per abitazioni di lavoratori agricoli dipendenti, per una spesa di circa 56 milioni di lire. Inoltre, sono stati ammessi al contributo dello Stato, previsto dalla legge 3 agosto, 1949, n. 589, i lavori della rete idrica e della fognatura, per l'importo complessivo di 60 milioni di lire.

I relativi progetti, presentati nel dicembre del 1965, sono stati approvati con decreto del 5 febbraio 1966, ma, a seguito di rilievo della delegazione della Corte dei conti, sono stati restituiti al comune il 14 giugno successivo per rettifiche e chiarimenti.

Lo stesso Ministero dei lavori pubblici ha recentemente sollecitato l'inoltro degli elaborati.

Per il completamento dell'edificio scolastico di Torpè è in corso di istruttoria una perizia di 5 milioni di lire, i cui lavori dovranno essere eseguiti dal provveditorato regionale alle opere pubbliche che, per l'emissione del decreto di concessione dei benefici recati dai regi decreti 6 novembre 1924, n. 1931, e 28 maggio 1925, n. 854, attende che il comune esaurisca i prescritti adempimenti procedurali.

Si fa, infine, presente che, malgrado l'intensificazione dei servizi antincendi, attuata dal Ministero dell'interno, in collaborazione con i competenti organi della regione, quest'estate si è verificata una recrudescenza degli incendi boschivi, di origine generalmente dolosa, che hanno interessato, nel territorio del comune di Torpè, boschi del demanio regionale per una superficie di circa 250 ettari, dei quali 175 recentemente rimboschiti con finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

JACOMETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quale sia l'attuale situazione dello stabilimento Valle Ticino di Cerano (Novara) dove dal giugno 1965 si lavora a orario ridotto e da un mese si lavora tre giorni la settimana con turno di sospensione, praticamente 12 giorni su 45; dove l'integrazione non c'è più dal mese di luglio e la previdenza sociale minaccia la riduzione degli assegni familiari se non si raggiungono le 104 ore lavorative nel corso del mese.

L'interrogante desidera sapere se il ministro intenda intervenire e sotto quale forma. (18131)

RISPOSTA. — In merito, secondo anche informazioni assunte tramite l'UPIC di Novara, si fa presente quanto segue.

Lo stabilimento di Cerano del cotonificio Valle Ticino svolge la duplice attività di tessitura e di finissaggio.

Al riguardo, considerato il buon andamento del mercato di greggio, la società intende potenziare il reparto tessitura con l'immissione di nuove macchine che dovrebbero garantire, con egual numero di operai, una maggiore produzione.

Per il reparto del finissaggio, invece, causa l'andamento del mercato, orientato più verso il prodotto greggio che non verso quello finito, la società ha dovuto in un primo tempo ridurre l'attività produttiva ed ora sta procedendo ad un ridimensionamento con conseguente alleggerimento della mano d'opera.

Dal 6 luglio 1964, da quando cioè è entrata in vigore la legge 23 giugno 1964, n. 433, sulla Cassa integrazione salari, il cotonificio Valle Ticino ha fatto ininterrotto ricorso alla Cassa medesima ed alla data del 9 luglio 1966 è stato superato il numero massimo di 91 settimane previsto dalla legge in parola per poter fruire della Cassa: da tale data, pertanto, è venuto meno il trattamento previsto dalla citata legge n. 433.

Stando così le cose, la società ha presentato al comitato speciale della Cassa domanda per il proseguimento del trattamento di integrazione salariale per 200 operai che lavorano ad orario ridotto e per 58 sospesi a zero ore.

Per quanto infine riguarda le maestranze occupate, risultano i seguenti dati: anno 1965: dipendenti 518; al giugno 1965, periodo al quale fa espresso riferimento l'interrogante, lavoravano ad orario ridotto 418 operai, ne erano sospesi 90 e lavoravano ad orario

pieno 10; anno 1966, ottobre-novembre (dati non definitivi): lavoratori a orario ridotto da 24-40 ore 200; sospesi a 0 ore 58; orario pieno 232; totale 490.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MANNIRONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ritenga di intervenire presso l'ENEL al fine di ottenere una maggiore sollecitudine nella liquidazione degli indennizzi a favore di titolari di piccole aziende elettriche nazionalizzate. Per molti di essi si è venuta a creare una situazione di estrema gravità, in quanto privati della loro unica fonte di reddito creatasi a suo tempo attraverso sforzi e sacrifici familiari, oggi non sono più in grado di crearsene altra sia per l'età sia per la mancanza di capitali. Tutto ciò è sommamente ingiusto e lo Stato, che per altre vie e per altri casi vuole realizzare una maggiore giustizia sociale, non può non preoccuparsi di questo clamoroso caso.

Tra l'altro, non si è voluto consentire ad un primo parziale rimedio che si sarebbe potuto realizzare, se almeno il titolare della azienda nazionalizzata o taluno dei familiari fosse stato assunto, a qualunque titolo, alle dipendenze dell'ENEL, anche tenendo conto della specifica esperienza acquisita nel settore. (18697)

RISPOSTA. — I termini previsti per l'inizio del pagamento degli indennizzi sono fissati al 1° luglio 1963 per le imprese trasferite entro il termine stabilito dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento per le imprese trasferite in applicazione della legge 27 giugno 1964, n. 452.

Il rispetto dei termini in questione si è rivelato in pratica oltremodo difficile per quanto concerne le piccole imprese elettriche indennizzabili a stima e ciò, in primo luogo, perchè l'inizio del procedimento per la determinazione dell'indennizzo è condizionato all'esaurimento dell'intera fase relativa alla presa in consegna delle imprese, e in particolare, all'assunzione da parte del consiglio di amministrazione dell'ENEL della deliberazione di restituzione dei beni non elettrici, con la quale viene definitivamente determinato il complesso dei beni e rapporti giuridici trasferiti all'ENEL, che dovranno formare oggetto delle stime.

Pertanto, prima che l'ENEL potesse investire gli UTE delle operazioni di stima, si è reso necessario provvedere a tutti gli adempi-

menti disposti dalla legge per la presa in consegna delle imprese, tra i quali: la nomina degli amministratori provvisori, la fissazione delle date con l'accordo degli interessati e l'intervento delle prefetture e intendenze di finanza; la gestione provvisoria da parte degli amministratori provvisori; la deliberazione sulla restituzione dei beni non elettrici e la sua esecuzione; l'inserimento delle imprese nella organizzazione diretta dell'ENEL.

Perchè si potessero iniziare le operazioni di stima, si è reso poi necessario esaminare e mettere a punto le procedure e i criteri da seguirsi, con la conseguente diramazione da parte del Ministero delle finanze di istruzioni agli uffici tecnici erariali (circolare del 2 febbraio 1965, n. 14).

E inoltre da considerare che, comportando ovviamente la stima una esatta rilevazione dei cespiti, sono occorsi da parte dell'ENEL dei rilevamenti *in loco*, condotti di concerto con i rappresentanti delle imprese.

Complesso si è rilevato, altresì, l'accertamento dei rapporti giuridici, in particolare dei debiti e dei crediti, da comprendere nella stima, e ciò in relazione alla mancanza nel maggior numero dei casi di regolare documentazione contabile.

In considerazione dei ritardi verificatisi nella definizione dei procedimenti di determinazione degli indennizzi, l'ENEL ha provveduto a corrispondere degli acconti che sono stati rapportati con criteri uniformi a valutazioni interne, necessariamente di massima e cautelative, del presumibile ammontare dell'indennizzo per ciascuna impresa: gli anticipi, d'altra parte, sono stati corrisposti non sull'intero indennizzo ma sulle semestralità dello stesso già scadute.

Si fa presente, infine, che per l'attuazione della legge 1° luglio 1966, n. 509, concernente norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori, e in particolare per dar corso agli accordi previsti dall'articolo 3 della suddetta legge, è stata già concordata con l'amministrazione delle finanze la procedura da seguire.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MARCHESI E GELMINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere attraverso quali procedure le aziende dell'IRI commettono a privati i servizi di trasporto merci che non eseguono con mezzi propri e, in particolare, come viene garantita, sotto i diversi aspetti (inviti alle gare, pubblicità dello spoglio delle offerte, pubblicità dei prez-

zi di assegnazione, ecc.), l'imparzialità delle scelte.

Chiedono se risulti che alcune aziende dell'IRI si avvalgono oggi, se non esclusivamente, prevalentemente, dell'intermediazione di grosse agenzie di spedizione, le quali, per realizzare il più elevato guadagno possibile sui prezzi di appalto, impongono alla massa dei piccoli autotrasportatori condizioni remunerative inique, all'origine, spesso, di molte infrazioni al codice stradale quali il sovraccarico o l'eccesso di velocità.

Gli interroganti domandano infine se il ministro, avvalendosi delle sue facoltà, ravvisi la necessità di diramare disposizioni affinché venga eliminata ogni intermediazione vessatoria, siano uniformate le procedure e resi pubblici i prezzi di appalto e sia assicurata alle imprese di trasporto piena parità di trattamento secondo modalità da concordare con la rappresentanza di categoria qualificata. (18654)

RISPOSTA. — La legislazione vigente non consente al ministro delle partecipazioni statali di interferire nei fatti strettamente attinenti alla gestione aziendale, che è autonoma.

L'intervento potrebbe essere giustificato solo da irregolarità che, per essere accertate, dovrebbero essere enunciate con riferimento alla ragione sociale delle aziende ed a fatti concreti.

Nella interrogazione questi estremi mancano e rendono impossibile anche la richiesta di informazioni, perchè non si fa riferimento neanche alle aziende IRI che potrebbero essere contratti di discutibile convenienza economica.

Allorchè saranno forniti dagli interroganti elementi più concreti, potrà essere approfondito l'argomento trattato nell'ultima parte dell'interrogazione.

Il Ministro: BO.

MAULINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda intervenire urgentemente per modificare il grave provvedimento ministeriale col quale si sopprime uno dei due posti di insegnante elementare nel plesso scolastico di Granerolo in comune di Gravellona Toce (Novara).

Si fa presente come sia didatticamente impossibile, per un solo insegnante, svolgere i programmi delle cinque classi dei due cicli, ai circa 22 alunni della frazione montana dove non esiste nè scuola materna, nè assistenza alcuna, all'infuori della scuola elementare la quale deve perciò dare assolutamente agli

alunni stessi tutti gli elementi indispensabili per la loro totale formazione culturale e civica. (18093)

RISPOSTA. — Il provveditorato agli studi di Novara, in sede di esame generale della situazione di organico delle scuole elementari della provincia in rapporto alla consistenza numerica della popolazione scolastica, ha adottato, in armonia con le deliberazioni del consiglio scolastico provinciale, talune soppressioni di posti in organico, rese necessarie da ragioni obiettive e in particolare dalla non corrispondenza tra il numero dei posti funzionanti e il numero degli alunni iscritti e frequentanti.

In tale quadro di soppressioni è rientrato anche il caso della frazione Granerolo del comune di Gravellona Toce dove, nell'anno scolastico 1965-1966, funzionavano due posti in organico con 19 alunni. È stato pertanto adottato il provvedimento di soppressione di uno dei due posti per l'anno scolastico 1966-1967.

Il provveditore agli studi di Novara ha, per altro, fatto presente che, qualora si dovesse verificare un'ulteriore disponibilità di posti in relazione alle variazioni intervenute nella popolazione scolastica delle singole sedi della provincia, non mancherebbe di considerare la possibilità di ripristinare il posto della frazione Granerolo.

Il Ministro: GUI.

MONASTERIO, CALASSO, D'IPPOLITO E TRENTIN. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano informati dei gravi nubifragi con grandinate che si sono abbattuti nei giorni 22 e 23 luglio e 22 agosto 1966 su larga parte dell'agro di Ceglie Messapico (Brindisi), già duramente provato negli anni precedenti da una serie di avversità naturali, ultima l'infestazione da liotripide ancora in atto.

Per conoscere l'orientamento dei ministri interrogati in merito alle istanze formulate, all'unanimità, nell'ordine del giorno votato dal consiglio comunale nella seduta del 28 agosto 1966, e, anzitutto, circa le richieste, contenute nel predetto ordine del giorno, che possono essere soddisfatte con l'applicazione delle varie disposizioni di legge sulla materia, con particolare riguardo:

a) ai contributi in conto capitale previsti dalle leggi 21 luglio 1960, n. 739, e 14 febbraio 1964, n. 38, nonché dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314;

b) alla sospensione ed agli sgravi fiscali disposti dalla citata legge 739 e successive modifiche;

c) alle provvidenze, in tema di contributi previdenziali e di assistenza di malattia, previste dalle citate leggi in favore dei coltivatori diretti;

d) agli aiuti straordinari da corrispondere all'ente comunale di assistenza per soddisfare le più pressanti necessità dei lavoratori direttamente od indirettamente danneggiati dalle calamità in parola. (18078)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato agrario di Brindisi ha riferito che le grandinate del 22-23 luglio e del 22 agosto 1966 hanno causato, nell'agro del comune di Ceglie Messapico, danni alle colture dell'olivo, della vite e dei fichi, che nella zona sono fra loro consociate in diverse combinazioni. Tali danni, però, anche se in qualche caso hanno raggiunto punte rilevanti, non sono stati, in media, di tale entità da determinare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1, secondo comma della legge 21 luglio 1960, n. 739, modificato dall'articolo 1, secondo comma, della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che prevede la concessione di contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie.

Per altro, nei casi di perdite di prodotto di tale entità che ne sia risultato gravemente compromesso il bilancio economico aziendale, gli agricoltori interessati hanno la possibilità di giovare dei prestiti di conduzione, ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo presente che all'ispettorato agrario di Brindisi sono state in precedenza assegnate disponibilità, per quote di concorso statale negli interessi, per 20 milioni di lire, che consentono di effettuare operazioni creditizie per un volume di circa 600 milioni di lire.

Si aggiunge che il comune di Ceglie Messapico è stato compreso, per l'intero territorio, tra le zone agrarie delimitate con decreto del 17 settembre 1966, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1966

a favore delle aziende agricole che hanno subito danni alla produzione, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo novembre 1965-luglio 1966.

Al riguardo, s'informa che il predetto ispettorato agrario sta già concedendo, agli agricoltori che ne fanno richiesta, i nulladimane per il rinvio della scadenza dei prestiti di conduzione.

Lo stesso ufficio ha, intanto, intensificato l'assistenza tecnica a favore degli agricoltori, consigliando ad essi le pratiche più opportune per attenuare le conseguenze dannose della grandine sugli impianti arborei colpiti e sta, inoltre, esaminando, con precedenza assoluta, le domande di contributo ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, sull'olivicoltura, che pervengono da agricoltori delle zone danneggiate.

Il Ministero delle finanze ha assicurato che, qualora a conclusione dell'istruttoria tuttora in corso in merito alla natura e all'entità dei danni causati dalle avversità di che trattasi risulti che ne ricorrono le condizioni, non mancherà di adottare, a favore dei possessori dei fondi rustici danneggiati, le agevolazioni fiscali consentite dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Alla eventuale delimitazione delle zone agrarie colpite, da effettuarsi a tal fine dall'amministrazione finanziaria, è subordinata, come è noto, la sospensione per un anno, da parte del competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del pagamento dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia e per l'assicurazione per la invalidità e vecchiaia.

Per quanto concerne infine il settore assistenziale, il Ministero dell'interno ha informato che, in occasione delle citate avversità atmosferiche, la prefettura di Brindisi non ha rilevato la necessità di intervenire con provvedimenti assistenziali di carattere straordinario, nè ha ricevuto richieste particolari in tal senso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

MONTANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che, malgrado sia stato più volte preannunciato il potenziamento del ripetitore TV di Erice (Trapani) e la installazione di un micro-ripetitore a Casa Santa, ad oggi i lavori relativi non sono stati effettuati, mentre la ricezione televisiva permane alquanto insoddisfacente nelle zone cir-

costanti e nella località Casa Santa, considerata zona d'ombra;

2) se sia a conoscenza dei ripetuti interventi che l'amministrazione comunale di Erice ha effettuato con lettera di protesta alla direzione generale della RAI, denunciando sempre questo deplorabile stato di cose che pone i teleabbonati di questo comune in condizioni di disagio e di inferiorità nei confronti di quelli delle altre località italiane, interventi che sono stati ampiamente riportati dalla stampa;

3) quali provvedimenti intenda proporre alla Radiotelevisione italiana al fine di risolvere l'annosa questione, considerato che la RAI continua ad assicurare « che appena si presenterà l'occasione la RAI non mancherà di risolvere favorevolmente la questione ».

(17933)

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha tenuto anzitutto a precisare che i lavori di modifica all'impianto di Trapani-Erice, ritenuti necessari per il miglioramento generale della ricezione in tutta l'area servita dall'impianto in parola, sono stati eseguiti.

Non essendosi tuttavia ottenuta la radicale eliminazione degli inconvenienti lamentati, la predetta concessionaria ha assicurato che sarà tenuta presente la proposta di installazione di un microripetitore nella zona di Casa Santa.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

NICOLETTO E BRIGHENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle reiterate richieste di contributo statale in base alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 9 agosto 1954, n. 645 e 24 luglio 1962, n. 1073, presentate dal comune di Capriolo (Brescia) per la costruzione di scuole elementari e medie; per sapere — in considerazione della allarmante situazione di disagio esistente nell'edilizia scolastica di Capriolo — quali interventi urgenti intenda operare per soddisfare le legittime richieste di quella amministrazione comunale. (17926)

RISPOSTA. — I modesti stanziamenti previsti dalle leggi in materia di edilizia scolastica non hanno consentito l'accoglimento delle domande del comune di Capriolo intese ad ottenere il contributo statale di lire 47.400.000 per l'ampliamento e l'arredamento dell'edificio della scuola elementare e lire 120 milioni per la costruzione della sede della scuola media.

Comunque si assicura l'interrogante che le esigenze dell'ente interessato saranno og-

getto di attento esame, in sede di futura programmazione, appena diverranno operanti le nuove provvidenze previste in materia di edilizia scolastica.

Il Ministro: GUI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in attesa che il Parlamento esamini le proposte di legge intese a modificare gli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, ritenga opportuno soprassedere alla pubblicazione del relativo bando di concorso. E quanto meno se ritenga di procedere, per quanto concerne la ragioneria, a scinderla in due distinti esami: ragioneria generale, tecnica commerciale. Tale innovazione trova la sua giustificazione nel fatto che le cattedre d'insegnamento per gli istituti tecnici commerciali sono distinte. (17687)

RISPOSTA. — Il decreto con il quale sono stati indetti gli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 10 agosto 1966, n. 198.

L'amministrazione non ha ritenuto opportuno soprassedere alla emanazione del suddetto decreto, in quanto agli esami ivi previsti sono interessati moltissimi candidati che dal conseguimento dell'abilitazione si ripromettono non trascurabili vantaggi (l'incarico triennale è conferibile solo agli abilitati), dei quali si vedrebbero temporaneamente privati.

D'altra parte, l'esame di abilitazione di cui alla classe XI della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, non potrebbe essere scisso in due distinti esami, aventi ad oggetto rispettivamente la ragioneria e la tecnica commerciale, se prima non siano modificate le vigenti norme.

La proposta dell'interrogante potrà essere presa in considerazione in sede di riforma delle norme che regolano gli esami di abilitazione e i concorsi a cattedre di istruzione secondaria.

Il Ministro: GUI.

PEDINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali iniziative interministeriali siano in atto per assicurare una migliore rispondenza tra i possibili finanziamenti del FEOGA, sezione orientamento, ed i programmi agricoli nazionali, regionali e provinciali di sviluppo agrario definiti nell'ambito della competenza ita-

liana. Ciò al fine di evitare che i contributi della Comunità europea, che diventeranno in futuro sempre più consistenti, si disperdano eventualmente in iniziative troppo particolaristiche o eccessivamente settoriali.

(4354, *giù orale*).

RISPOSTA. — Il coordinamento delle iniziative da finanziarsi con i fondi della sezione orientamento del FEOGA con quelle relative ai programmi nazionali è costantemente seguito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, nello svolgimento della propria attività in tale settore, si ispira sostanzialmente alle direttive dettate dall'articolo 13 del proprio decreto del 5 agosto 1961, riportato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 7 agosto 1961, n. 159, in materia di impianti collettivi, in modo da favorire un equilibrato ed armonico sviluppo per settori di produzione ed una conveniente distribuzione territoriale delle iniziative medesime.

In ottemperanza a tali direttive, sono stati preordinati dal Ministero mezzi e procedure intesi ad inquadrare tutta l'attività di incentivazione nazionale e comunitaria nell'ambito di specifici programmi impostati sulla base di obiettivi elementi tecnici ed economici, che consentono di operare le dovute scelte a seguito di una approfondita e comparata valutazione delle iniziative.

I progetti, infatti, dopo l'istruttoria di rito effettuata dai competenti organi tecnici del Ministero, vengono sottoposti, nel loro complesso, all'esame di una apposita commissione consultiva centrale, per le iniziative da ammettere ai benefici previsti dalle disposizioni nazionali, e di un comitato dei direttori generali, per quelle da inoltrare alla Comunità economica europea.

La decisione definitiva spetta ovviamente al ministro, il quale viene in tal modo ad avere tutti gli elementi di giudizio per una compiuta valutazione delle varie iniziative e per un loro armonico coordinamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

PEZZINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato che:

1) il preside della scuola media Quirino Maiorana di Catania non ha tenuto in nessun conto la richiesta avanzata dalla professoressa Fresta Seminara Santa, inclusa nella graduatoria di incarichi e supplenze di matematica ed osservazioni scientifiche con punti 12,50, di ottenere una supplenza nelle scuole diurne,

in sostituzione della professoressa Cicoella (in congedo per motivi di salute) e, per ben due volte, alla professoressa Fresta Seminara ha inspiegabilmente preferito altra professoressa che poteva far valere solo otto punti;

2) secondo notizie pervenute all'interrogante, il preside sopraccitato tenterebbe di giustificare il proprio operato affermando di avere invano offerto la supplenza alla professoressa Fresta Seminara, la quale non avrebbe accettato;

3) questa ultima ha da mesi avanzato al provveditore agli studi di Catania un ricorso che non risulta ancora definito.

In considerazione dei titoli che possono essere fatti valere dalla professoressa Fresta Seminara e del fatto che dalla asserita offerta del preside alla medesima e contestata dalla interessata non esiste prova alcuna, mentre le vigenti disposizioni (circolare ministeriale del 18 marzo 1966, n. 148, protocollo numero 91928/490 sul conferimento di supplenze temporanee; articolo 32, comma secondo, dell'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1966 in materia di incarichi e supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria per l'anno 1966-1967; articolo 32 dell'analogha ordinanza ministeriale emanata per l'anno scolastico 1965-1966) vietano e giustamente definiscono « irregolare » la procedura di nomina affidata alla semplice comunicazione orale del conferimento delle supplenze da parte del capo d'istituto agli interessati e prescrivono invece l'obbligo di servirsi del mezzo scritto (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) proprio allo scopo di « stabilire sicuri elementi di prova nel caso di contestazioni », l'interrogante chiede di conoscere se il ministro intenda intervenire per una pronta e favorevole definizione del ricorso che riconosca alla ricorrente il suo diritto, facendo prevalere sull'arbitrio e sui favoritismi l'imperio delle chiarissime disposizioni vigenti in materia. (17390)

RISPOSTA. — La supplenza, alla quale si riferisce l'interrogante, conferita, presso la scuola media Quirino Maiorana di Catania, alla professoressa Samperi Palimeri Clerice e non alla professoressa Fresta Seminara Santa, era stata determinata dalla necessità di sostituire provvisoriamente una insegnante titolare di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, che aveva chiesto, nel gennaio 1966, congedo per motivi di salute per 15 giorni.

Dagli elementi acquisiti risulta che il preside, prima di procedere alla nomina della

professoressa Samperi, aveva in effetti chiesto alla professoressa Fresta, per diritto di graduatoria, se fosse disposta ad accettare la supplenza.

L'interessata, per altro, aveva fatto presente che non avrebbe rinunciato ad una parte delle ore d'insegnamento che ella già teneva in un corso CRACIS (di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria) presso la predetta scuola, rinuncia, questa, che il preside riteneva condizione necessaria per il contemporaneo disimpegno di due servizi scolastici. La professoressa Samperi teneva pure un analogo insegnamento, ma per un minor numero di ore.

Su questo punto si osserva che, a norma delle ordinanze ministeriali sugli incarichi e le supplenze, spetta al preside la valutazione discrezionale sulla compatibilità di fatto tra l'insegnamento affidato per incarico o per supplenza e altri servizi di ruolo.

La questione, comunque, risulta già definita sul piano dei rimedi amministrativi previsti dalle predette ordinanze a tutela degli interessi eventualmente lesi.

Infatti, il ricorso dell'interessata, tenuto anche conto dell'avvenuto decorso del termine di 10 giorni, prescritto per la presentazione (era stato prodotto, invece, dopo 34 giorni dal conferimento della supplenza, quando, cioè, la supplenza, originariamente di 15 giorni, aveva assunto maggior consistenza), è stato respinto dal provveditore agli studi cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, spettava la decisione in via definitiva.

Il Ministro: GUI.

PINTUS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se ritenga necessaria:

a) la costruzione in ogni centro servito dalle acque provenienti dal Bidighinzu in provincia di Sassari di serbatoi per assicurare, in caso di emergenza, il rifornimento idrico per qualche giorno, il tempo cioè necessario a riparare guasti improvvisi;

b) il ripristino dell'acquedotto di Bunari con funzioni di rifornimento supplementare. (18403)

RISPOSTA. — I comuni alimentati dall'acquedotto del Bidighinzu sono già dotati di serbatoi urbani di capacità pari all'accumulo per circa 24 ore delle proprie assegnazioni idriche. Tali capacità consentono di realizzare, oltre la normale funzione di compenso per la distribuzione dell'acqua, anche e soprat-

tutto la funzione di riserva per le eventuali interruzioni del flusso idrico lungo le adduttrici esterne.

Per quanto concerne il rinnovo e la sistemazione dell'acquedotto di Bunnari, il cui apporto è integrativo per il rifornimento idrico-potabile della città di Sassari, la Cassa per il mezzogiorno ha già finanziato una perizia di spesa per tutti gli accertamenti ed indagini preliminari per la redazione del relativo progetto, attualmente in fase di elaborazione da parte del comune di Sassari.

Il Ministro: PASTORE.

PINTUS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se risponda al vero:

1) che l'ufficio acquedotti della Cassa per il mezzogiorno, in aderenza anche al piano generale acquedotti predisposto dall'ente del Flumendosa, a suo tempo aveva iniziato concretamente la redazione di un progetto per soddisfare le esigenze idriche di 45 comuni del Campidano, della Trexenta e della Marmilla (Cagliari) con le acque provenienti dai bacini del Flumendosa;

2) che tale progetto venne ad un certo punto abbandonato per mancanza di fondi causata dalla interruzione *ex lege* sull'attività della Cassa.

Per conoscere se, avvenuto ormai il rilancio della Cassa con la legge approvata dal Parlamento, si ritenga di riprendere senza indugio e rapidamente l'interrotta progettazione idrica per soddisfare le pressanti esigenze delle assetate popolazioni, che non possono ulteriormente sopportare, per ovvie ragioni igieniche e alimentari, la mancanza o la grave insufficienza del prezioso elemento dell'acqua potabile. (18422)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha allo studio un progetto di massima per la normalizzazione idrica di un gruppo di comuni del Campidano di Cagliari, della Trexenta e della Marmilla, che tiene conto delle previsioni generali formulate dall'ente autonomo del Flumendosa per un'ulteriore utilizzazione acquedottistica dei propri impianti.

Detto studio, interrotto in attesa dell'approvazione della legge di rilancio della Cassa, è stato già ripreso e si assicura che sarà portato a termine nel più breve tempo possibile.

Circa la possibilità di realizzazione di tale progetto, è da notare che — essendo il progetto medesimo elaborato in via di massima e dovendo essere sottoposto alla preventiva appro-

vazione della delegazione speciale del Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici presso la Cassa — non sarà possibile un suo inserimento tra le opere previste negli immediati programmi di intervento.

Il Ministro: PASTORE.

PREARO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere se siano a conoscenza che i vini algerini continuano ad essere importati nella repubblica federale tedesca e nel Benelux come vini comunitari; che i vini greci importati alle stesse condizioni dei vini comunitari nei paesi del Benelux, invece di essere ivi utilizzati per il consumo locale, vengono riesportati come vini comunitari nella repubblica federale tedesca.

Poichè tali importazioni danneggiano l'economia italiana, gli interroganti chiedono quali provvedimenti saranno presi per fare rispettare gli accordi del MEC sulle importazioni sopra indicate. (18612)

RISPOSTA. — I fatti segnalati dagli interroganti dipendono dallo stato di disordine in cui si trovano i singoli mercati del vino nella CEE, a causa del diverso trattamento che i paesi comunitari riservano alla importazione dei vini greci, in base all'accordo di associazione della Grecia alla CEE, nonché dei regimi particolari che, di fatto, sono applicati ai prodotti algerini dai paesi medesimi.

I problemi derivanti da tale situazione hanno già formato oggetto di un primo esame multilaterale in sede comunitaria e, per ciò che concerne le importazioni di vini greci attraverso i Paesi Bassi, si ritiene che la questione potrà essere risolta entro un termine relativamente breve. Ciò anche in considerazione del fatto che il Governo italiano si accinge a presentare formale domanda perchè la Commissione della CEE, avvalendosi dei poteri conferitile dall'articolo 115 del trattato di Roma, promuova d'urgenza l'adozione di misure atte a reprimere i traffici anormali di vini ellenici.

Più complessa risulta, invece, la questione delle importazioni tedesche di vini di origine algerina, stante la particolare natura degli attuali rapporti tra la CEE e l'Algeria. Infatti il problema dello *status* di tale paese non è stato ancora definito, perchè, all'atto della stipulazione del trattato di Roma, esso costituiva parte integrante del territorio metropolitano francese e, dopo la proclamazione della sua indipendenza, gli Stati della CEE avevano deciso di mantenere di fatto, ancora

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1966

per qualche tempo, il trattamento commerciale di cui aveva sino allora fruito.

Comunque, da parte italiana è stata già chiesta l'adozione di misure immediate, in anticipo della politica agricola comune, nel settore dei vini e destinate ad assicurare un primo riassetto dei mercati comunitari per tali prodotti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se sia informato della protesta dei cittadini abitanti in frazione di Coltano (Pisa), distante otto chilometri dal centro cittadino, perchè le linee elettriche di distribuzione sono tuttora quelle fatte da loro stessi nell'immediato dopoguerra e che sono causa di notevole dispersione di energia e di conseguenti aumenti di costo per gli utenti, e perchè sei case coloniche costruite nel 1955 sono ancora prive di energia elettrica.

Per sapere cosa intenda fare affinché l'ENEL esegua urgentemente i lavori necessari per dotare di impianti efficienti quella frazione e per allacciare tutte le case. (18233)

RISPOSTA. — Attualmente nella località Coltano del comune di Pisa usufruiscono del servizio elettrico a mezzo di proprie linee solo dodici famiglie.

In detta località esistono, però, una trentina di utenti da allacciare direttamente alla rete ENEL.

In data 12 novembre 1965, l'esercizio distrettuale ENEL della Toscana occidentale ha notificato all'Opera nazionale combattenti, nel cui comprensorio ricadono i poderi degli utenti interessati, un preventivo di allacciamento ed è tuttora in attesa di conoscere le decisioni dell'Opera nazionale per poter provvedere in merito.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ROBERTI, GRILLI E GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente prendere provvedimenti in ordine alla valorizzazione della laurea in lingue straniere assegnando valore preferenziale assoluto alla laurea medesima in sede di conferimento di incarichi e di supplenza e per conoscere quali decisioni intenda prendere al fine di evitare l'attuazione, già verificatasi in molti istituti universitari linguistici, del numero chiuso col pretesto della insufficienza dei locali e della limitatezza degli organici degli

assistenti e dei lettori, con rischio di creare già carenza di docenti specializzati nell'immediato futuro quando l'aumento della popolazione scolastica, in seguito anche all'istituzione di scuole medie nei comuni con più di tre mila abitanti sarà diventato notevole.

(14971)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1728, hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie dei laureati, aspiranti ai vari insegnamenti, coloro che sono in possesso dei titoli di studio validi, secondo il regolamento 29 aprile 1957, n. 972, per l'accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento.

Dato che, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento delle lingue, il citato regolamento riconosce validi, oltre alla laurea in lingue e letterature straniere, anche altri titoli, non è, pertanto, consentito, con le ordinanze annuali sugli incarichi e le supplenze limitare l'accesso al predetto insegnamento ai soli laureati in lingue e letterature straniere.

Per altro, le ordinanze hanno apportato un opportuno temperamento alle vigenti norme: hanno, infatti, previsto l'attribuzione ai predetti laureati di uno speciale punteggio, che, con la più recente ordinanza del 24 febbraio 1966, è stato elevato a punti 60 oppure 30, a seconda che l'insegnamento richiesto si riferisca alla lingua studiata per un quadriennio o ad altra lingua pure studiata nel corso degli studi universitari.

Si fa, d'altra parte, presente che le norme del citato regolamento sono state oggetto di attento esame, con riguardo al nuovo ordinamento della istruzione secondaria di primo grado. Infatti è in corso un decreto del Presidente della Repubblica, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, inteso a determinare le nuove classi di concorso e di esame di abilitazione per la scuola media, provvedimento con il quale vengono esclusi dai titoli richiesti per l'abilitazione all'insegnamento delle lingue alcuni titoli attualmente validi. Analoga revisione delle norme degli esami di abilitazione è prevista per gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.

Per quanto, poi, riguarda la situazione degli accessi agli studi universitari di lingue e letteratura straniera, si precisa che, secondo il vigente ordinamento, sono limitate soltanto le iscrizioni degli abilitati dagli istituti magistrali alla facoltà di magistero (a norma dell'articolo 17 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269) e quelle all'istituto universitario orientale di Napoli, a norma dell'arti-

colo 34 del relativo statuto; questa disposizione trova fondamento giuridico nel testo unico sull'istruzione superiore, il quale prevede, per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, com'è l'istituto orientale, la potestà di determinare nei relativi statuti, tra l'altro, i titoli e le condizioni per l'iscrizione degli studenti.

Si fa, inoltre, presente che, secondo le vigenti norme, l'accesso ai vari corsi di laurea in lingue e letterature straniere, considerati nel loro complesso, è aperto ai diplomati di tutti gli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, e che, attualmente, gli iscritti a tali corsi di laurea sono più di 50 mila.

Per altro, le esigenze del settore linguistico, anche per quanto attiene al fabbisogno di personale insegnante e agli ordinamenti universitari, vengono tenute in attenta considerazione nel quadro degli interventi di ordine generale previsti dal piano di sviluppo della scuola.

Il Ministro: GUI.

ROMANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere per quali motivi la Cassa per il mezzogiorno non ancora provvede alla realizzazione di importanti opere pubbliche di fognatura nella città di Napoli, secondo progetti esecutivi già approvati fin dal 1963 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per un importo globale di lire 3.390.000.000.

I progetti sono i seguenti:

1) progetto di quarto stralcio per il completamento delle nuove reti di fognatura nera e pluviale nelle sezioni di San Giovanni, Barra e Ponticelli, per un importo di lire 1 miliardo 790.000.000 (approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 23 giugno 1963, n. 163);

2) progetto di secondo stralcio per il completamento delle opere di modifica e sistemazione delle reti di fognatura a servizio delle sezioni Miano-Mianella, Piscinola e Marianella, per un importo di lire 900 milioni (approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto dell'8 novembre 1963, n. 261);

3) progetto di costruzione del nuovo emissario pluviale della sezione di Pianura attraverso lo stabilimento Italsider di Bagnoli, per un importo di lire 240 milioni (approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 18 ottobre 1963, n. 18);

4) progetto di costruzione del nuovo canale scaricatore di via Duomo, per un im-

porto di lire 46 milioni (approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 16 marzo 1963, n. 75).

A questi progetti, già approvati ma che fino ad oggi non hanno avuto corso, va aggiunto altro progetto esecutivo per la costruzione di una nuova collettrice nera per via Stadera e via Traccia a Poggioreale, per l'importo di lire due miliardi, inoltrato dalla Cassa per il Mezzogiorno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che non ancora si è pronunziato.

Non sarà superfluo, a questo punto, rilevare:

a) l'articolo 5 della legge speciale per Napoli 27 gennaio 1962, n. 7) stabilisce tassativamente: « I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonchè degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza »

b) il comune di Napoli dispone globalmente, sul programma già approvato di opere da finanziarsi con la legge speciale, di lire 4 miliardi 250 milioni per opere di fognatura. Non solo, quindi, non può in alcun modo rinunciare a lire 5 miliardi 390 milioni di opere progettate dalla Cassa in questo settore così importante, ma ha programmato le opere di fognatura da realizzarsi con la legge speciale in via aggiuntiva e complementare a quelle già progettate dalla Cassa medesima;

c) la somma di questi sforzi è ancora insufficiente a realizzare una completa sistemazione della rete fognaria napoletana, non più adeguata alle esigenze derivanti dall'espansione urbanistica già realizzata e dai nuovi insediamenti previsti in base alla legge n. 167. Pertanto è ben prevedibile che altri ingenti stanziamenti, per un ammontare di circa sei miliardi, dovranno essere deliberati, attraverso variazioni del programma esecutivo della legge speciale, per la realizzazione di un nuovo grande collettore pluviale orientale.

Soltanto realizzando tutte queste opere, per un ammontare complessivo di circa 16 miliardi, Napoli potrà finalmente disporre di una rete di fognatura efficiente ed adeguata alle sue crescenti esigenze e saranno evitati i sinistri che periodicamente, purtroppo, si verificano per il sovraccarico della attuale canalizzazione.

Per tutti questi motivi l'interrogante sollecita l'intervento urgente del ministro affinché vengano impartite alla Cassa per il mezzogiorno le opportune direttive per la realizzazione delle opere di sua competenza. (18417)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno non ha potuto sin qui provvedere alla realizzazione delle opere di fognatura nella città di Napoli, indicate dall'interrogante, principalmente per la trascorsa indisponibilità dei fondi necessari e, in alcuni casi, anche per sopravvenute situazioni tecniche specifiche.

A tali opere potrà essere dato corso, nel programma esecutivo del piano di coordinamento per il quinquennio 1965-69, attualmente in fase di definizione.

In particolare, per i singoli progetti indicati dall'interrogante, la situazione è la seguente:

1) il progetto dei lavori di completamento delle fognature per le sezioni di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli (IV stralcio, per un importo di lire 1.790.000.000), già esaminato con parere favorevole della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa per il mezzogiorno, sarà quanto prima sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione della Cassa stessa;

2) il progetto esecutivo dei lavori di completamento delle fognature per le sezioni di Miano, Mianella, Piscinola e Marianella (secondo stralcio, per un importo di lire 900 milioni), sul quale la citata delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha già espresso parere favorevole, non può essere ancora realizzato in quanto, da parte del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, sono in corso studi sul regime idraulico dei Regi Lagni che, secondo le previsioni del progetto, dovranno costituire il recipiente delle reti di fognatura pluviale a servizio delle sezioni predette. L'esecuzione del progetto è, pertanto, subordinata alla condizione che dall'esito dei detti studi sia confermata la capacità dei Regi Lagni di ricevere le portate che saranno addotte dalle nuove reti di fognatura bianca;

3) del progetto esecutivo di costruzione del nuovo emissario pluviale di pianura, attraverso lo stabilimento Italsider di Bagnoli, si è resa necessaria la completa rielaborazione per adeguarne le previsioni alle esigenze, connesse al piano di ampliamento dello stabilimento, che solo recentemente sono state precisate dall'Italsider.

Il progetto modificato, il cui nuovo importo è di lire 400 milioni, è stato trasmesso per esame e parere alla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

All'fine di accelerare i tempi di attuazione dell'opera, il progetto è stato già presentato all'approvazione del consiglio di amministra-

zione della Cassa, che lo ha approvato nella seduta del 27 ottobre 1966, subordinatamente al parere favorevole della citata delegazione.

Pertanto, non appena interverrà tale parere, la detta deliberazione di approvazione del consiglio di amministrazione diverrà esecutiva.

4) Al progetto di massima per la costruzione del nuovo canale scaricatore di via Duomo, già esaminato favorevolmente dalla delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici, non si è potuto far seguire la progettazione esecutiva dell'opera, in quanto, richiesto il preventivo benestare delle autorità portuali di Napoli alla realizzazione dello sbocco del progettato canale nell'ambito del porto di Napoli — ciò in ottemperanza a quanto espressamente raccomandato dalla delegazione — tale permesso è stato rifiutato, rendendo irrealizzabile il progetto stesso.

5) Il progetto di massima della collettrice per acque nere in via Stadera ed in via Traccia a Poggioreale fu trasmesso all'esame della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la quale richiese un supplemento di istruttoria del progetto stesso per verificare se le previsioni in esso contenute sono conformi a quelle del piano regolatore dell'area industriale di Napoli, in fase di redazione.

E da notare per altro che tale verifica non sarà possibile se non dopo la definitiva elaborazione ed approvazione del citato piano.

Il Ministro: PASTORE.

SCARPA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Intorno alla decisione del Governo di spedizione di 90 mila quintali di riso in India a titolo di « offerta di solidarietà », che si suppone finanziata, per l'importo di un miliardo di lire circa, dalla grande sottoscrizione nazionale realizzata alcuni mesi fa, al fine di sopperire ai bisogni delle popolazioni indiane, per sapere se i ministri che, molto inopportunamente, hanno incaricato della fornitura l'Ente nazionale risi, ridotto attualmente a prevalenti attività speculative e parassitarie, siano informati che tale ente, nel rivolgersi ad artigiani ed industriali risieri, per l'acquisto del suddetto riso, ha fatto obbligo tassativo dell'acquisto del risone occorrente per tale fornitura, nella misura del 65 per cento, presso i magazzini dell'ente stesso al prezzo indicato di lire 7.656 il quintale.

Gli interroganti rilevano che i ministri interessati non possono ignorare che l'Ente risi

possiede attualmente nei suoi magazzini solo risone dell'annata 1964-1965 e che a causa delle avversità metereologiche la produzione risiera di quest'annata è stata non solo quantitativamente molto scarsa, ma anche qualitativamente molto deficitaria, sicchè l'acquisizione di merce di stoccaggio al prezzo di intervento di 7.020 lire è stata forzatamente molto ridotta, essendo noto che tale risone di stoccaggio può avere caratteristiche merceologiche inferiori a certi limiti fissati dal regolamento comunitario 16/64 e dal decreto ministeriale 20 settembre 1965 ed essendo perciò derivato da tutto questo che l'Ente risi ha ammassato non più di 30 mila quintali di risone di stoccaggio ed ha invece acquisito all'ammasso volontario una quantità circa doppia di questa di risone avente qualità merceologiche largamente inferiori (fino al 30 per cento di resa) e come tale pagato ai produttori a prezzi di gran lunga inferiori al prezzo di intervento.

Ciò premesso gli interroganti chiedono di sapere se i ministri interessati ritengano assai probabile, se non addirittura certo, che l'Ente risi, facendo obbligo ora agli industriali dell'acquisto nei suoi magazzini del 65 per cento del quantitativo di risone occorrente per la fornitura all'India e pretendendo per tutto questo risone il pagamento del prezzo indicativo di 7.656 lire, stia vendendo come risone di stoccaggio al prezzo sopraddetto anche tutta la giacenza di risone dell'ammasso volontario, da esso pagato invece a prezzo largamente inferiore, realizzando probabilmente con ciò una odiosa speculazione, che, non solo dovrebbe essere rigorosamente vietata ad un ente pubblico quale l'Ente risi pretende di essere, ma appare ancora più inammissibile poichè si tratterebbe di un ladrocinio realizzato su un'opera di solidarietà umana come è l'offerta di riso alle popolazioni indiane.

(18436)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con lettera del 27 settembre 1966, ha incaricato l'Ente nazionale risi di provvedere alla fornitura di 90 mila quintali di riso lavorato, che sono stati ceduti in dono all'India, mediante l'impiego dei fondi raccolti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale fornitura, l'Ente risi è tenuto a presentare, nei limiti del prezzo massimo di lire 13.230 al quintale, un documentato rendiconto, per ogni spesa sostenuta, sia per il costo della merce, sia per i servizi accessori per la consegna della merce stessa alla condizione CIF (imballaggio, trasporti via terra e via mare, assicurazioni, ecc.).

Per l'approntamento dei 90 mila quintali di riso lavorato, sono occorsi 141 mila quintali di riso greggio (risone) che sono stati procurati utilizzando tutto il risone giacente nei magazzini dell'Ente risi e proveniente: per 62 mila quintali circa, dalle quantità conferite allo stoccaggio d'intervento sulle produzioni 1964 e 1965; e per 34 mila quintali circa, dalle quantità conferite all'ammasso volontario sulla produzione 1965. I rimanenti 45 mila quintali sono stati acquistati, dagli industriali incaricati dell'approntamento delle merce, sul libero mercato.

Perciò, il rapporto d'impiego tra il risone d'ammasso (44 per cento) e di stoccaggio (24 per cento) è esattamente inverso a quello indicato dagli interroganti.

Giova, poi, rammentare che il risone venduto dai produttori ai magazzini di stoccaggio viene pagato al prezzo di intervento, con detrazioni o maggiorazioni in relazione alle effettive caratteristiche e qualità della merce, nella misura stabilita dal CIP e fissata con apposita tabella, allegata al provvedimento relativo ai prezzi indicativi, di entrata e di intervento per i risi. Con analoghi criteri venne valutato il risone che, avendo caratteristiche diverse da quelle stabilite dal CIP, viene ritirato dall'ammasso volontario.

Anche il prezzo di vendita del prodotto immagazzinato, pur essendo calcolato, come è prescritto, sulla base dei vigenti prezzi indicativi, tiene conto delle stesse decurtazioni o maggiorazioni.

Pertanto, il prezzo definitivo di cessione del risone destinato alla fornitura all'India è stato stabilito, partita per partita, in relazione agli effettivi difetti, cosicchè nessun danno hanno subito gli industriali acquirenti, come nessun vantaggio è derivato all'Ente risi per la vendita del prodotto.

Per quanto concerne, in particolare, il risone conferito all'ammasso volontario, è assolutamente da escludere ogni possibilità di speculazione da parte dell'Ente risi, perchè, anche se questo risone fosse stato rivenduto a prezzi sensibilmente superiori a quelli di acquisto, ogni utile o guadagno, trattandosi di una gestione che l'Ente risi è obbligato a tenere distinta e a svolgere per conto e nell'interesse dei conferenti, verrebbe ripartito tra i risicoltori, in rapporto alla quantità di prodotto da ciascuno di essi conferite.

Le caratteristiche del riso da fornire all'India sono state stabilite da questo Ministero e vengono controllate, all'atto dell'imbarco, da agenti della società Sorveglianza di Roma, incaricata dal nostro Governo e che

rilascerà, ai ricevitori indiani, appositi certificati di qualità, peso e condizionamento.

Le predette caratteristiche sono migliori di quelle normalmente previste per l'esportazione di riso italiano e persino di quelle stabilite dalla tabella allegata al decreto presidenziale 18 novembre 1965 in ordine alle tolleranze ammesse per la vendita del riso sul mercato interno.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

SEMERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritengano opportuno ed urgente, in attesa della costruzione del viadotto nella zona di Punta Penne da realizzarsi con il finanziamento della Cassa, provvedere all'allestimento di un ponte provvisorio nella stessa zona di Punta Penne, nella città di Taranto, mediante l'utilizzazione dei tanti galleggianti di cui dispone la marina militare e che attualmente fanno bella mostra su una banchina del porto mercantile. Tale eventuale ponte mobile venne messo in opera nel passato, per circa due anni, e cioè all'epoca della sostituzione del vecchio con il nuovo ponte girevole.

La zona suddetta di Punta Penne si presta benissimo alla costruzione di tale opera provvisoria, non richiede oneri di centinaia di milioni e consentirebbe di dirottare tutto il traffico leggero, eliminando così il triste inconveniente che si verifica attualmente e cioè che coloro che intendono entrare nella città di Taranto, dalla zona denominata Croce (a conclusione della statale n. 7 da Bari e dalla statale delle Calabrie) sino al ponte girevole, sono costretti ad impiegare circa un'ora, tempo che occorre per raggiungere in aereo Roma da Taranto. (18175)

RISPOSTA. — In merito alla auspicata utilizzazione — ai fini dell'allestimento di un ponte provvisorio nella zona di Punta Penna di Taranto — dei galleggianti giacenti su di una banchina del porto mercantile, il competente dicastero della difesa ha fatto presente quanto segue.

I galleggianti di che trattasi non sono di proprietà dell'amministrazione militare, bensì della ditta Vianini di Roma. Detti galleggianti sono serviti per la costruzione di pontili per conto della Italsider.

È vero che durante la costruzione del nuovo ponte girevole venne allestito un ponte galleggiante, ma il materiale all'uopo impie-

gato — non di proprietà militare — è attualmente utilizzato dai cantieri navali di Taranto (Navalmecanica) per il collegamento del proprio bacino galleggiante con la terraferma.

Tale materiale, a parte le pessime condizioni di conservazione, sarebbe per altro insufficiente per collegare le due sponde del Mar Piccolo tra Punta Penna e il Pizzone, e non idoneo per realizzare un ponte di tale ampiezza. Si tratta infatti di una distanza di ben 700 metri, in confronto agli 80 metri del canale navigabile a suo tempo collegato.

Per quanto più direttamente interessa la competenza dell'interrogante, si fa presente che la costruzione del ponte stabile nella stessa zona potrà essere inclusa nel programma esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno, per il periodo 1° ottobre 1966-31 dicembre 1967, da approvarsi ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

SERVELLO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se, considerati:

1) l'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, che prevede la reversibilità dell'assegno annuo di lire 1.000.000 concesso alle medaglie d'oro e della reversibilità di tale assegno alle famiglie dei decorati deceduti e ciò senza riferimento al motivo cui si riferisce la concessione (*motu proprio* — sul campo — alla memoria);

2) l'articolo 1 della legge 31 marzo 1966, n. 712, relativa alla concessione a favore dei congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » del 50 per cento dell'assegno di cui sopra (lire 500.000 annue); ritengano di chiarire l'interpretazione dell'anzidetta formula che si presta a rilievi giuridici e morali: giuridici in quanto la legge dovrebbe ritenersi in contrasto con quella del 1963 che non fa distinzione fra medaglie d'oro concesse sul campo o alla memoria; morali perché la concessione di medaglia d'oro al valor militare sul campo rappresenta l'immediato riconoscimento degli atti di eroismo compiuti.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se i ministri interrogati ritengano sufficiente e valido un chiarimento su questa delicata materia o giudichino opportuno proporre una modifica delle norme relative e ciò al fine di eliminare discriminazioni tra gli apparte-

nenti alla stessa nobile famiglia di decorati della massima onorificenza al valor militare. (18259)

RISPOSTA. — Attesa la chiarezza delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1966, n. 172, che prevede la concessione dell'assegno straordinario di lire 500 mila annue soltanto a favore dei congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare « alla memoria », non si rende possibile, in base a tali disposizioni, estendere la provvidenza indistintamente a tutti i congiunti superstiti degli insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

URSO, LAFORGIA E DE LEONARDIS. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i precisi tempi di inserimento dei capoluoghi pugliesi nella rete nazionale dei servizi telefonici in teleselezione.

Pare infatti che Bari verrà collegata solo tra alcuni mesi con Napoli e Roma e successivamente con gli altri più importanti centri del paese; mentre l'estensione del servizio « tele » a Taranto, Lecce, Brindisi e Foggia con Roma e Napoli avverrà in data molto lontana e comunque successivamente a quello di Bari.

È evidente — qualora i tempi fossero così lunghi come si teme — che ancora una volta la Puglia — anche per lo specifico settore telefonico — rischia di rimanere all'ultimo posto mentre numerose regioni italiane sono già ampiamente collegate in « tele » financo con paesi europei.

Tra l'altro il ritardo già accumulato per la esecuzione di detti impianti, qualora non venisse prontamente assorbito, di fatto produce dei riflessi negativi sulla politica di sviluppo della regione e soprattutto diviene una grave strozzatura in campo economico.

Si coglie l'occasione per sollecitare anche l'urgente impianto delle centrali teleselettive distrettuali di Bari, Andria, Brindisi, Foggia, Gallipoli, Lecce, Maglie, San Severo e Taranto. (18150)

RISPOSTA. — In esecuzione del piano di potenziamento ed ampliamento della rete telefonica nazionale, l'azienda di Stato per i servizi telefonici sta realizzando i collegamenti in teleselezione da utente tra i vari centri di compartimento che, per la quasi totalità, coincidono con i centri regionali.

Ad un primo gruppo di detti collegamenti, riguardante i centri di maggiore interesse,

si è riconosciuto carattere di priorità e l'attivazione dei medesimi avviene con gradualità, compatibilmente con le possibilità della rete telefonica.

In questo primo gruppo sono stati opportunamente compresi anche alcuni collegamenti interessanti il centro compartimentale di Bari, collegamenti che saranno pronti per l'attivazione al 31 gennaio 1967, dovendosi ultimare alcune installazioni in corso; alla predetta data il centro di Bari sarà collegato in teleselezione da utente con Roma e con Napoli.

Il servizio in teleselezione da utente è previsto anche sulla direttrice Potenza-Bari; esso, però, potrà essere assicurato solo dopo l'equipaggiamento di sistemi a 12 canali nella tratta Bari-Potenza, il cui contratto di fornitura è in corso di definizione.

Con la seconda fase del piano di lavori denominato E 67, la cui realizzazione potrà essere effettuata gradualmente a partire dalla fine del prossimo anno, il centro di Bari verrà collegato in teleselezione — per complessivi 372 nuovi circuiti — con i centri compartimentali di Bologna, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Gli altri centri di compartimento, non collegati direttamente, potranno essere raggiunti con transito automatico attraverso le centrali di Roma e Milano.

Per quanto concerne, poi, la teleselezione da utente relativa ai centri di distretto quali Taranto, Lecce, Brindisi e Foggia, si fa presente che tale servizio limitato in un primo tempo ai collegamenti concernenti l'ambito regionale, solo successivamente si estenderà alla teleselezione da utente su scala nazionale.

Si comunica, inoltre, che sono in corso i lavori di realizzazione di una rete per traffico di transito nazionale, destinata al servizio in teleselezione da operatrice, mediante la quale il centro di Bari — tramite il nuovo autocommutatore già installato e di prossima attivazione (presumibilmente entro la fine del corrente anno) — verrà collegato ai corrispondenti autocommutatori intercompartimentali di Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Attraverso tali collegamenti le operatrici di Bari, nonché quelle dei centri di distretto della Puglia collegati con linee automatiche a Bari, potranno chiamare direttamente tutti gli utenti dei corrispondenti compartimenti, dislocati sia negli stessi centri di compartimento sia nei relativi distretti automatizzati. Detta rete di transito,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1966

che interessa Bari per altri 83 circuiti, entrerà gradualmente in servizio entro il primo semestre del 1967 e sarà adeguatamente potenziata ed estesa con il programma previsto dalla seconda fase del predetto piano E 67, mediante la realizzazione di 240 nuovi circuiti da collegare a Bari.

Discende, da tutto quanto precede, che l'estensione della teleselezione alla regione pugliese è inquadrata in un piano generale e non subirà, quindi, alcun ritardo rispetto a quella delle altre regioni.

Per quanto riguarda, infine, le centrali teleselettive distrettuali di Bari, Andria, Brindisi, Foggia, Gallipoli, Lecce, Maglie, San Severo e Taranto, di cui è cenno nell'ultima parte dell'interrogazione, si rinvia all'unito prospetto dal quale risultano — distintamente — i settori del compartimento di Bari ad esse già collegate in teleselezione da utente e quelli per i quali l'estensione di tale servizio è prevista per il corrente anno o per il 1967.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1966

TELESELEZIONE DA UTENTE NEL COMPARTIMENTO DI BARI

DISTRETTI	SETTORI		
	Teleselezione da utente	In piano lavori teleselezione	
		1966	1967
BARI	Bari Acquaviva F. Altamura Bitetto Bitonto Capurso Conversano ^o Gioia del Colle Locorotondo Mola di Bari Molfetta Monopoli Putignano Rutigliano Ruvo di P.	Casamassima	
ANDRIA	Andria Canosa di P. Minervino M. Spinazzola Trinitapoli		
BRINDISI	Brindisi Francavilla Mesagne Ostuni S. Pietro V. S. Vito dei N.		
CERIGNOLA	Cerignola Ascoli S.	Orta N.	
FOGGIA	Foggia Accadia Bovino Lucera Troia	Biccari Motta M.	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1966

TELESELEZIONE DA UTENTE NEL COMPARTIMENTO DI BARI

DISTRETTI	SETTORI		
	Teleselezione da utente	In piano lavori teleselezione	
		1966	1967
GALLIPOLI	Gallipoli Alessano Nardò Parabita Ruffano		Racale
LECCE	Lecce Campi Sal. Vernole	Leverano	
MAGLIE	Maglie Galatina	Martano Otranto	Poggiardo
MANFREDONIA	Manfredonia Cagnano V. Vico del G. Vieste		
MATERA	Matera Bernalda Colobraro Ferrandina Garaguso Grassano Irsina Montalbano Pisticci Stigliano		
S. SEVERO	S. Severo Apricena S. Marco L. Serracapriola	Isole Tremiti Lesina	Sannicandro G.
TARANTO	Taranto Castellaneta Crispiano Fragagnano Ginosa Grottaglie Manduria Massafra Pulsano S. Giorgio I.		

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.